Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 323

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 25 novembre 1980** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari		L. 68.000
Semestrale	»	» »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari		L. 52.000
Semestrale	»	» »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla **Gazzetta Ufficiale 1981.**

I Signori abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221 - 85082149.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Valle d'Aosta

Regione Sardegna

Regione Friuli-Venezia Giulia

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1980, n. **774.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Roma, approvato e modificato con i decreti suindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 50, relativo alla facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali, dopo la laurea in scienze statistiche ed attuariali é aggiunta:

laurea in scienze statistiche ed economiche.

Art. 2.

Dopo l'art. 56, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, é aggiunto il seguente nuovo articolo:

Art. 57. — La durata del corso degli studi per la laurea in scienze statistiche ed economiche é di quattro anni.

Titoli di ammissione: quelli previsti dalle vigenti disposizioni.

I diplomati in statistica sono ammessi al terzo anno, ma il consiglio di facoltà provvederà a prescrivere di volta in volta il piano di studi per adire la laurea.

Per le abbreviazioni di corso e il riconoscimento di esami in base ad altre lauree conseguite presso Università o Istituti superiori italiani e per i provenienti da altri corsi di laurea, decide il consiglio di facoltà caso per caso.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) istituzioni di analisi matematica;
2) analisi matematica;
3) geometria analitica;
4) calcolo delle probabilità;
5) istituzioni di statistica;
6) statistica;
7) statistica metodologica;
8) demografia;
9)-10) economia politica (biennale);
11) politica economica e finanziaria;
12) istituzioni di statistica economica;
13) statistica economica;
14) economia d'azienda;
15) statistica aziendale e analisi di mercato;
16) controllo statistico della qualità e statistica industriale;
17) istituzioni di diritto privato;
18) istituzioni di diritto pubblico;
19) teoria dei campioni.

Sono insegnamenti complementari:

1) analisi economica;
2) analisi economica II;
3) complementi di econometria;
4) contabilità nazionale;
5) demografia investigativa;
6) econometria;
7) economia applicata;
8) economia industriale (I semestre);
9) economia industriale (II semestre);
10) economia internazionale;
11) economia del lavoro;
12) economia matematica;
13) economia monetaria;
14) economia della pianificazione economica;
15) economia pubblica;
16) geografia politica ed economica;
17) matematica finanziaria ed istituzioni di matematica attuariale;
18) metodi matematici di ottimizzazione;
19) metodologia della scienza;
20) politica economica e finanziaria II;
21) processi aleatori e teoria delle file di attesa;
22) metodologia statistica della ricerca sperimentale;
23) ragioneria generale (semestrale);
24) ricerca operativa;
25) scienza delle finanze;
26) statistica matematica;
27) storia economica;
28) storia delle dottrine economiche;
29) teoria dei giochi e delle decisioni;
30) teoria e politica dello sviluppo economico (I semestre;
31) teoria e politica dello sviluppo economico (II semestre);
32) teoria dei sistemi;
33) teoria delle informazioni;
34) elaborazione automatica dei dati.

Gli insegnamenti complementari possono essere scelti dallo studente anche fra le discipline impartite nel biennio per il diploma in statistica o fra quelle impartite in altre facoltà dell'ateneo, previa approvazione del preside della facoltà. Detta approvazione deve essere richiesta entro il 31 dicembre di ogni anno.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in almeno tre complementari. Deve anche aver superato gli esami di due lingue straniere moderne, dei quali almeno uno di lingua

francese o inglese o tedesca presso la facoltà di scienze politiche, e l'altro di lingua il cui insegnamento sia impartito presso qualsiasi facoltà dell'ateneo.

Per essere iscritto al secondo anno lo studente deve aver superato almeno due esami fondamentali del primo anno.

Per l'insegnamento biennale di economia politica é prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo considerare propedeutico rispetto al secondo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1980
Registro n. 106 *Istruzione, foglio n.* 273

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1980.

Trasferimento alla regione Lombardia dei canali demaniali d'irrigazione scorrenti nel territorio della provincia di Pavia (parte I, fasc. 4): cavo Rocchetto, cavo S. Maria ed altri.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Premesso che:

la legge 27 dicembre 1977, n. 984, all'art. 12, ha disposto il trasferimento alle regioni, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa (24 gennaio 1978), dei canali demaniali di irrigazione amministrati dal Ministero delle finanze, sottoponendoli alla disciplina prevista per le altre opere pubbliche di irrigazione di interesse regionale e interregionale;

in difetto delle norme di attuazione della disposizione legislativa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, interpellata in merito, con il foglio n. 200/1350 del 2 marzo 1978, ha ritenuto che l'Amministrazione finanziaria, al fine di evitare un pregiudizievole vuoto di potere, fosse tenuta a continuare a gestire in via provvisoria fino al loro formale trasferimento i predetti canali — da individuarsi preventivamente nella loro precisa consistenza — sostenendo le relative spese ed introitandone i canoni, salvo compensazione in sede di rendiconto finale;

la stessa Presidenza del Consiglio, con le note n. 66500/36.5 del 27 dicembre 1978 e n. 66500/36.5 del 29 gennaio 1980, ha successivamente precisato che:

a) contemporaneamente al trasferimento alle regioni della loro titolarità, i canali stessi dovranno essere consegnati ai consorzi di utenza già costituiti o da costituirsi;

b) al trasferimento dei beni alle regioni è applicabile per analogia, nel silenzio della legge n. 984/77, l'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

c) non potendosi procrastinare l'attuazione di un preciso disposto legislativo, si dovrà procedere al formale trasferimento dei beni devoluti alle regioni anche quando non sia possibile, in concreto, raggiungere un accordo con le stesse, salvo per le regioni medesime i rimedi giurisdizionali a tutela delle proprie ragioni;

Visto l'unito stato di consistenza redatto dall'Amministrazione generale dei canali Cavour il 31 gennaio 1979, riguardante i canali demaniali d'irrigazione posti nel territorio della provincia di Pavia (parte I, fasc. 4): cavo Rocchetto, cavo S. Maria, cavo Momblano o di Cascina Nuova, colatore Giaretto, colatore Pendente del Pero, cavo Cantagrillo, colatore Campina, scaricatore del cavo Lorano, cavo Regina e scaricatore, cavo Ceretto Basso, fosso Pilone e sue diramazioni, fosso Pamperduto, fosso degli Orti di Torreberetti, roggia Molinara di Frascarolo, fosso Stanga, fosso Lavo e roggia Cattanea, fosso della Madonna o dei Prati Grassi, fosso della Zecca, colatore Vallara, fontana Acqualunga, cavo Burio di S. Giorgio, cavo Bea, cavo Magnaghi, fontana Arzetta, cavo Fresco, fontana Isidoro, cavo Malaspina, cavo di Valle e Goretta, cavo dei Dossi, prolungamento del diramatore Vigevano, fontana Valpirino, cavo del Bosco della Cascina Risi o rilevata Bianchi, cavo S. Giuseppe, cavo Sentieri (di proprietà della casa Sartirana ma di uso promiscuo con il demanio per le acque dispensate), colatore Gegnola (per i 2/3 di proprietà del demanio);

Vista la lettera 12 gennaio 1979, con la quale i consorzi di bonifica, attuali concessionari della rete dei canali Cavour: Associazione irrigazione est Sesia, con sede in Novara ed Associazione irrigazione ovest Sesia, con sede in Vercelli, rendono noto che, con atto 27 ottobre 1978, si sono costituite in « Coutenza canali Cavour »;

Ritenuto che, con ministeriale 21 maggio 1979, numero 41587, l'indicato stato di consistenza è stato trasmesso, per il benestare, alla regione Lombardia, la quale, peraltro, non ha dato sin'ora, alcun riscontro;

Considerato che, come raccomandato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si può procedere ugualmente al formale trasferimento dei beni devoluti;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito stato di consistenza 31 gennaio 1979, relativo ai canali demaniali d'irrigazione posti nel territorio della provincia di Pavia (parte I, fasc. 4): cavo Rocchetto, cavo S. Maria, cavo Momblano o di Cascina Nuova, colatore Giaretto, colatore Pendente del Pero, cavo Cantagrillo, colatore Campina, scaricatore del cavo Lorano, cavo Regina e scaricatore, cavo Ceretto Basso, fosso Pilone e sue diramazioni, fosso Pamperduto, fosso degli Orti di Torreberetti, roggia Molinara di Frascarolo, fosso Stanga, fosso Lavo e roggia Cattanea, fosso della Madonna o dei Prati Grassi, fosso della Zecca, colatore Vallara, fontana Acqualunga, cavo Burio di S. Giorgio, cavo Bea, cavo Magnaghi, fontana Arzetta, cavo Fresco, fontana Isidoro, cavo Malaspina, cavo di Valle e Goretta, cavo dei Dossi, prolungamento del diramatore Vigevano, fontana Valpirino, cavo del Bosco della Cascina Risi o rilevata Bianchi, cavo S. Giuseppe, cavo Sentieri (di proprietà della casa Sartirana ma di uso promiscuo con il demanio per le acque dispensate), colatore Gegnola (per i 2/3 di proprietà del demanio);

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del 24 gennaio 1978.

I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione dalla data medesima.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla data del presente decreto, l'Amministrazione generale dei canali Cavour di Torino procederà al formale trasferimento alla regione Lombardia e alla contemporanea consegna dei beni costituenti i canali di cui all'art. 1 alla « Coutenza canali Cavour », facendoli constare da apposito verbale, che, sottoscritto dai rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria, della regione e della coutenza medesima costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la voltura catastale dei beni a loro favore.

Art. 4.

Con successivo provvedimento saranno regolarizzati, in conformità alle leggi vigenti, i rapporti finanziari relativi alla gestione provvisoria dei canali demaniali devoluti da parte dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1980
Registro n. 33 *Finanze, foglio n.* 290

(10514)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1980.

Trasferimento alla regione Piemonte dei canali demaniali d'irrigazione scorrenti nel territorio della provincia di Novara (parte I, fasc. 12): diramatore Vigevano, cavo San Pietro ed altri.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Premesso che:

la legge 27 dicembre 1977, n. 984, all'art. 12, ha disposto il trasferimento alle regioni, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa (24 gennaio 1978), dei canali demaniali di irrigazione amministrati dal Ministero delle finanze, sottoponendoli alla disciplina prevista per le altre opere pubbliche di irrigazione di interesse regionale e interregionale;

in difetto delle norme di attuazione della disposizione legislativa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, interpellata in merito con il foglio n. 200/1350 del 2 marzo 1978, ha ritenuto che l'Amministrazione finanziaria, al fine di evitare un pregiudizievole vuoto di potere, fosse tenuta a continuare a gestire in via provvisoria fino al loro formale trasferimento i predetti canali — da individuarsi preventivamente nella loro precisa consistenza — sostenendo le relative spese ed introitandone i canoni, salva compensazione in sede di rendiconto finale;

la stessa Presidenza del Consiglio, con le note n. 66500/36.5 del 27 dicembre 1978 e n. 66500/36.5 del 29 gennaio 1980, ha successivamente precisato che:

a) contemporaneamente al trasferimento alle regioni della loro titolarità, i canali stessi dovranno essere consegnati ai consorzi di utenza già costituiti e da costituirsi;

b) al trasferimento dei beni alle regioni è applicabile per analogia, nel silenzio della legge n. 984/77, l'art. 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

c) non potendosi procrastinare l'attuazione di un preciso disposto legislativo, si dovrà procedere al formale trasferimento dei beni devoluti alle regioni anche quando non sia possibile, in concreto, raggiungere un accordo con le stesse, salvo per le regioni medesime i rimedi giurisdizionali a tutela delle proprie ragioni;

Visto l'unito stato di consistenza, redatto dall'Amministrazione generale dei canali Cavour il 31 gennaio 1979, riguardante i canali demaniali in provincia di Novara (parte I, fasc. 12): diramatore Vigevano, caso S. Pietro, cavo Vecchio o del Molino di S. Cassiano, cavetto Pitta Verrina Est, cavetto Quartino, cavetto Ingrese, cavetto Carerone, cavetto Eremiti, cavetto Ceresole, cavo Cattedrale, vecchio alveo abbandonato del cavo Cattedrale, cavo sussidiario del cavo Cattedrale con acque derivate dal canale Cavour, cavetto sussidiario al cavo Cattedrale con acque derivate dalla roggia Biraga, scaricatore del cavo Cattedrale nel torrente Agogna, roggia Molinara dell'Argine, fontana Mazza o dei Canonici e Nibbia, fontana Tordobbiate, fontana S. Giovanni, fontana Morozzo, fontana Castellana, cavo Molino e Roggiarolo, cavo Cascina dei Prati, roggia Busca (I tratto), ramo di Busca diretto in Biraga, cavo dell'Ospedale di Vicolungo, roggia Molinara di Mandello, roggia Molinara di Casaleggio, rivo Arbogna corso d'acqua pubblico (ragioni d'acqua spettanti al demanio dello Stato);

Vista la lettera 12 gennaio 1979, con la quale i consorzi di bonifica, attuali concessionari della rete dei canali Cavour: Associazione irrigazione est Sesia, con sede in Novara ed Associazione irrigazione ovest Sesia, con sede in Vercelli, rendono noto che, con atto 27 ottobre 1978, si sono costituite in « Coutenza canali Cavour »;

Ritenuto che, con ministeriale 26 maggio 1979, numero 41774, l'indicato stato di consistenza è stato trasmesso, per il benestare, alla regione Piemonte, la quale, peraltro, non ha dato sin'ora alcun riscontro;

Considerato che, come raccomandato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si può procedere ugualmente al formale trasferimento dei beni devoluti;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito stato di consistenza 31 gennaio 1979, relativo ai canali demaniali in provincia di Novara (parte I, fasc. 12): diramatore Vigevano, cavo S. Pietro, cavo Vecchio del Molino di S. Cassiano, cavetto Pitta Verrina Est, cavetto Quartino, cavetto Ingrese, cavetto Carerona, cavetto Eremiti, cavetto Ceresola, cavo Cattedrale, vecchio alveo del cavo Cattedrale, cavo sussidiario del cavo Cattedrale, con acque derivate dal canale Cavour, cavetto sussidiario al cavo Cattedrale con acque derivate dalla Roggia Biraga, scaricatore del cavo Cattedrale nel torrente Agogna, roggia Molinara dell'Argine, fontana Mazza o dei Canonici

e Nibbia, fontana Terdobbiate, fontana S. Giovanni, fontana Morozzo, fontana Castellana, cavo Molino e Roggiarolo, cavo Cascina dei Prati, roggia Busca (I tratto), ramo di Busca diretto in Biraga, cavo dell'Ospedale di Vicolungo, roggia Molinara di Mandello, roggia Molinara di Casaleggio, rivo Arbogna corso d'acqua pubblico (ragioni d'acqua spettanti al demanio dello Stato.

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovavano, con gli oneri e pesi inerenti alla data del 24 gennaio 1978.

I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione dalla data medesima.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla data del presente decreto, l'Amministrazione generale dei canali Cavour di Torino procederà al formale trasferimento alla regione Piemonte e alla contemporanea consegna dei beni costituenti i canali di cui all'art. 1 alla « Coutenza canali Cavour », facendoli constare da apposito verbale, che, sottoscritto dai rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria, della regione e della coutenza medesima, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la voltura catastale dei beni a loro favore.

Art. 4.

Con successivo provvedimento saranno regolarizzati, in conformità alle leggi vigenti, i rapporti finanziari relativi alla gestione provvisoria dei canali demaniali devoluti da parte dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1980
Registro n. 33 *Finanze, foglio n.* 266

(10551)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1980.

Trasferimento alla regione Lombardia dei canali demaniali d'irrigazione scorrenti nel territorio della provincia di Pavia (parte I, fasc. 3): scaricatore del cavo M. Magnaghi in Arbogna, scaricatore del cavo M. Magnaghi in Agogna ed altri.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Premesso che:

la legge 27 dicembre 1977, n. 984, all'art. 12, ha disposto il trasferimento alle regioni, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa (24 gennaio 1978), dei canali demaniali di irrigazione amministrati dal Ministero delle finanze, sottoponendoli alla disciplina prevista per le altre opere pubbliche di irrigazione di interesse regionale e interregionale;

in difetto delle norme di attuazione della disposizione legislativa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, interpellata in merito, con il foglio n. 200/1350 del 2 marzo 1978, ha ritenuto che l'Amministrazione finanziaria, al fine di evitare un pregiudizievole vuoto di potere, fosse tenuta a continuare a gestire in via provvisoria fino al loro formale trasferimento i predetti canali — da individuarsi preventivamente nella loro precisa consistenza — sostenendo le relative spese e introitandone i canoni, salva compensazione in sede di rendiconto finale;

la stessa Presidenza del Consiglio, con le note n. 66500/36.5 del 27 dicembre 1978 e n. 66500/36.5 del 29 gennaio 1980, ha successivamente precisato che:

a) contemporaneamente al trasferimento alle regioni della loro titolarità, i canali stessi dovranno essere consegnati ai consorzi di utenza già costituiti o da costituirsi;

b) al trasferimento dei beni alle regioni è applicabile per analogia, nel silenzio della legge n. 984/77, l'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

c) non potendosi procrastinare l'attuazione di un preciso disposto legislativo, si dovrà procedere al formale trasferimento dei beni devoluti alle regioni anche quando non sia possibile, in concreto, raggiungere un accordo con le stesse, salvo per le regioni medesime i rimedi giurisdizionali a tutela delle proprie ragioni;

Visto l'unito stato di consistenza, redatto dall'Amministrazione centrale dei canali Cavour il 31 gennaio 1979, riguardante i canali demaniali di irrigazione posti nel territorio della provincia di Pavia (parte I, fasc. 3): scaricatore del cavo M. Magnaghi in Arbogna, scaricatore del cavo M. Magnaghi in Agogna, scaricatore del cavo M. Magnaghi in Boragna, cavo Curti (I e II tratto), cavo S. Lorenzo, cavo Crocetta, scaricatore della roggia Rizzo Biraga, scaricatore delle rogge Busca e Rizzo Biraga, cavo Prova, roggia Molinara di Biraga detta Confienza, cavo Nicorvo, roggia Sartirana, vecchio alveo del roggione Sartirana, cavo Coda del roggione, cavo Cantagrillo Basso, scaricatore del roggione di Sartirana alla Ravizza, colatore Leva, scaricatore del roggione Sartirana e della roggia Sesia Morta, scaricatore S. Maria, cavo Bagnolo, cavo Nuovo Sartirana;

Vista la lettera 12 gennaio 1979, con la quale i consorzi di bonifica, attuali concessionari della rete dei canali Cavour: Associazione irrigazione est Sesia, con sede in Novara ed Associazione irrigazione ovest Sesia, con sede in Vercelli, rendono noto che, con atto 27 ottobre 1978, si sono costituite in « Coutenza canali Cavour »;

Ritenuto che, con ministeriale 26 maggio 1979, n. 41586, l'indicato stato di consistenza è stato trasmesso, per il benestare, alla regione Lombardia, la quale, peraltro, non ha dato sin'ora alcun riscontro;

Considerato che, come raccomandato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si può procedere ugualmente al formale trasferimento dei beni devoluti;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito stato di consistenza 31 gennaio 1979, relativo ai canali demaniali di irrigazione posti nel territorio della provincia di Pavia (parte I, fasc. 3): scaricatore del cavo M. Magnaghi in Arbogna, scaricatore del cavo M. Magnaghi in Agogna, scaricatore del cavo M. Magnaghi in Boragna, cavo Curti (I e II tratto), cavo S. Lorenzo, cavo Crocetta, scaricatore della roggia Rizzo Biraga, scaricatore delle rogge Busca e Rizzo Biraga, cavo Prova, roggia Molinara di Biraga

detta Confienza, cavo Nicorvo, roggia Sartirana, vecchio alveo del roggione Sartirana, cavo Coda del roggione, cavo Cantagrillo Basso, scaricatore del roggione Sartirana alla Ravizza, colatore Leva, scaricatore del roggione Sartirana e della roggia Sesia Morta, scaricatore S. Maria, cavo Bagnolo, cavo Nuovo Sartirana;

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovavano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del 24 gennaio 1978.

I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione dalla data medesima.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla data del presente decreto, l'Amministrazione generale dei canali Cavour di Torino procederà al formale trasferimento alla regione Lombardia e alla contemporanea consegna dei beni costituenti i canali di cui all'art. 1 alla « Coutenza canali Cavour », facendoli constare di apposito verbale, che, sottoscritto dai rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria, della regione e della coutenza medesima costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la voltura catastale dei beni a loro favore.

Art. 4.

Con succesivo provvedimento saranno regolarizzati, in conformità alle leggi vigenti, i rapporti finanziari relativi alla gestione provvisoria dei canali demaniali devoluti da parte dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1980
Registro n. 33 *Finanze, foglio n.* 289

(10515)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1980.

Trasferimento alla regione Lombardia dei canali demaniali d'irrigazione scorrenti nel territorio della provincia di Pavia (parte I, fasc. 2): subdiramatore Pavia, scaricatore del subdiramatore Pavia in Terdoppio ed altri.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Premesso che:

la legge 27 dicembre 1977, n. 984, all'art. 12, ha disposto il trasferimento alle regioni, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa (24 gennaio 1978) dei canali demaniali di irrigazione amministrati dal Ministero delle finanze, sottoponendoli alla disciplina prevista per le altre opere pubbliche di irrigazione di interesse regionale e interregionale;

in difetto delle norme di attuazione della disposizione legislativa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, interpellata in merito, con il foglio n. 200/1350 del 2 marzo 1978, ha ritenuto che l'Amministrazione finanziaria, al fine di evitare un pregiudizievole vuoto di potere, fosse tenuta a continuare a gestire in via provvisoria fino al loro formale trasferimento i predetti canali — da individuarsi preventivamente nella loro precisa consistenza — sostenendo le relative spese ed introitandone i canoni, salva compensazione in sede di rendiconto finale;

la stessa Presidenza del Consiglio, con le note n. 66500/36.5 del 27 dicembre 1978 e n. 66500/36.5 del 29 gennaio 1980, ha successivamente precisato che:

a) contemporaneamente al trasferimento alle regioni della loro titolarità, i canali stessi dovranno essere consegnati ai consorzi di utenza già costituiti o da costituirsi;

b) al trasferimento dei beni alle regioni è applicabile per analogia, nel silenzio della legge n. 984/77, l'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

c) non potendosi procrastinate l'attuazione di un preciso disposto legislativo, si dovrà procedere al formale trasferimento dei beni devoluti alle regioni anche quando non sia possibile, in concreto, raggiungere un accordo con le stesse, salvo per le regioni medesime i rimedi giurisdizionali a tutela delle proprie ragioni;

Visto l'unito stato di consistenza, redatto dall'Amministrazione generale dei canali Cavour il 31 gennaio 1979, riguardante i canali demaniali d'irrigazione posti nel territorio della provincia di Pavia (parte I, fasc. 2): subdiramatore Pavia, scaricatore del subdiramatore Pavia in Terdoppio, subdiramatore Mortara, Canalino, cavo S. Giorgio, cavo di Ottobiano, cavo del Morto, cavo Cavoncino, cavo d'unione Magnaghi, cavo Maestro Magnaghi;

Vista la lettera 12 gennaio 1979, con la quale i consorzi di bonifica, attuali concessionari della rete dei canali Cavour: Associazione irrigazione est Sesia, con sede in Novara ed Associazione irrigazione ovest Sesia, con sede in Vercelli, rendono noto che, con atto 27 ottobre 1978, si sono costituite in « Coutenza canali Cavour »;

Ritenuto che, con ministeriale 26 maggio 1979, numero 41585, l'indicato stato di consistenza è stato trasmesso, per il benestare, alla regione Lombardia, la quale, peraltro, non ha dato sin'ora alcun riscontro;

Considerato che, come raccomandato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si può procedere ugualmente al formale trasferimento dei beni devoluti;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito stato di consistenza 31 gennaio 1979, relativo ai canali demaniali d'irrigazione scorrenti nel territorio della provincia di Pavia (parte I, fasc. 2): subdiramatore Pavia, scaricatore del subdiramatore Pavia in Tordoppio, subdiramatore Mortara, Canalino, cavo S. Giorgio, cavo di Ottobiano, cavo del Morto, cavo Cavoncino, cavo d'unione Magnaghi, cavo Maestro Magnaghi.

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovavano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del 24 gennaio 1978.

I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione alla data medesima.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla data del presente decreto, l'Amministrazione generale dei canali Cavour di Torino procederà al formale trasferimento alla regione Lombardia e alla contemporanea consegna dei beni costituenti i canali di cui all'art. 1 alla « Coutenza canali Cavour », facendoli constare da apposito verbale, che, sottoscritto dai rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria, della regione e della coutenza medesima, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la voltura catastale dei beni a loro favore.

Art. 4.

Con successivo provvedimento, saranno regolarizzati, in conformità alle leggi vigenti, i rapporti finanziari relativi alla gestione provvisoria dei canali demaniali devoluti da parte dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1980
Registro n. 33 *Finanze, foglio n.* 288

(10516)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1980.
Modificazione alla denominazione di alcune varietà di specie agrarie.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visti i sottoelencati decreti ministeriali con i quali sono state iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri le varietà di specie agrarie a fianco di ciascuno di essi indicate:

decreto ministeriale 15 aprile 1976: varietà di mais Cargil 449;

decreto ministeriale 13 aprile 1977: varietà di mais C. 115;

decreto ministeriale 21 aprile 1978: varietà di mais Beta 632;

decreto ministeriale 21 aprile 1978: varietà di mais Gamma 640;

decreto ministeriale 21 aprile 1978: varietà di mais Clara;

decreto ministeriale 21 aprile 1978: varietà di mais Orione;

decreto ministeriale 21 aprile 1978: varietà di mais Marcos;

decreto ministeriale 15 marzo 1979: varietà di mais Alfa 630;

decreto ministeriale 15 marzo 1979: varietà di mais Delta 624;

decreto ministeriale 15 marzo 1979: varietà di mais Oregon;

decreto ministeriale 15 marzo 1979: varietà di mais Vaxy 240;

decreto ministeriale 5 maggio 1980: varietà di mais Dekalb 365A;

decreto ministeriale 20 maggio 1978: varietà di riso Argo 9;

decreto ministeriale 20 maggio 1980: varietà di riso Cripto 3;

decreto ministeriale 20 maggio 1980: varietà di riso Randon 2;

decreto ministeriale 15 marzo 1979: varietà di barbabietola da zucchero Kwi 739.

Viste le richieste di modifica di denominazione, avanzate dai responsabili della conservazione in purezza;

Udito il parere della commissione sementi di cui all'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, espresso nella seduta del 3 ottobre 1980;

Ritenuto opportuno di accogliere le suddette richieste;

Decreta:

Le denominazioni delle varietà di mais, riso e barbabietola da zucchero di cui alle premesse sono modificate con la dizione a fianco di ciascuna di esse indicata:

Mais:

Cargil 449 in Cargil Major 560;
C. 115 in Eros;
Beta 632 in Aniar;
Gamma 640 in Yuri;
Clara in Dara;
Orione in Otrione;
Marcos in Mirko;
Alfa 630 in Andras;
Delta 624 in Silvar;
Oregon in York;
Waxy 240 in Mexy;
Dekalb 365A in Dekalb XL 365A.

Riso:

Argo 9 in Argo;
Cripto 3 in Cripto:
Radon 2 in Radon.

Barbabietola da zucchero:

Kwi 739 in Kawemaja.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1980

Il Ministro: BARTOLOMEI

(10460)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1980.
Rateazione di imposte dirette erariali iscritte in ruoli speciali dovute dalla S.r.l. S.A.I.L. - Società ampezzana intaglio legno, in Ampezzo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Viste le istanze prodotte in data 28 agosto e 16 settembre 1980, con le quali, la s.r.l. S.A.I.L. - Società ampezzana intaglio legno, con sede in Ampezzo, chiede una rateazione del carico d'IRPEF (ritenute alla fonte), interessi e soprattasse, ammontante a L. 35.925.265, relativo agli anni 1977 e 1978, iscritto nel ruolo speciale posto in riscossione alla scadenza di settembre 1980, adducendo che, per indisponibilità temporanea di li-

quido, si trova nell'impossibilità di assolvere in unica soluzione la suddetta obbligazione tributaria e che la prosecuzione degli atti esecutivi esattoriali comprometterebbe l'attività dell'azienda, con conseguente licenziamento delle maestranze;

Ritenuto che l'intendenza di finanza di Udine ha espresso parere favorevole alla concessione della rateazione in quanto risulta comprovata la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attività produttive della predetta società;

Considerato che la richiesta rientra nella previsione del terzo comma introdotto nell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 dall'art. 3 della legge n. 46, concernente la rateazione delle imposte iscritte nei ruoli speciali e straordinari;

Vista la documentazione allegata alle istanze;

Decreta:

Il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 35.925.265, dovute dalla s.r.l. S.A.I.L. - Società ampezzana intaglio legno, è ripartito in cinque rate, a decorrere dalla scadenza di novembre 1980, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendente di finanza di Udine è incaricato dell'esecuzione del presente decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(10510)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1980.

Misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, rispettivamente, per il trimestre novembre 1980-gennaio 1981 ed il semestre gennaio-giugno 1981.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni (per ultimo con l'art. 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 609), istitutivi dell'indennità integrativa speciale a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza;

Viste le lettere dell'Istituto centrale di statistica, protocollo n. 16618 del 6 agosto 1980 e n. 21517 del 6 novembre 1980, dalle quali risulta che l'indice del costo della vita, calcolato con base trimestre agosto-ottobre 1974 uguale a 100 per la determinazione dell'indennità di contingenza nei settori industria e commercio, è risultato il seguente: trimestre maggio-luglio 1980 pari a 234,38, arrotondato a 234, con un aumento di 8 punti; trimestre agosto-ottobre 1980 pari a 243,86, arrotondato a 244, con un aumento di 10 punti;

Ritenuto quindi che l'aumento del costo della vita da considerare ai fini dell'elevazione della misura dell'indennità integrativa speciale è stato di 10 punti per il trimestre agosto-ottobre 1980 per il personale in attività e di 18 punti, riferito al semestre 1° maggio-31 ottobre 1980, per il personale in quiescenza;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 31 luglio 1975, n. 364, che ha fissato in L. 2.389 per il personale in attività e nell'80 per cento di detto importo per quello in quiescenza la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale per ogni punto di aumento del costo della vita a decorrere dal semestre 1° novembre 1977-30 aprile 1978; maggiorazione che, per i 10 punti rilevati per il trimestre agosto-ottobre 1980 e per i 18 punti rilevati per il semestre maggio-ottobre 1980, è di lire 23.890 per il personale in attività è di L. 34.402 per quello in quiescenza;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge 6 dicembre 1979, n. 609, e dell'art. 2, ultimo comma, della legge 31 luglio 1975, n. 364, la misura dell'indennità integrativa speciale dovuta al personale in attività deve essere modificata in relazione ai punti maturati nel trimestre agosto-ottobre 1980, e quella spettante al personale in quiescenza in relazione ai punti maturati nel semestre maggio-ottobre 1980;

Decreta:

Art. 1.

Per il trimestre 1° novembre 1980-31 gennaio 1981, l'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, è dovuta al personale statale in attività di servizio nella misura mensile di L. 352.942.

Per l'anno 1980, in applicazione dell'art. 3, primo comma della legge 31 luglio 1975, n. 364, l'importo dell'indennità integrativa speciale dovuta in aggiunta alla tredicesima mensilità del personale in attività di servizio è di lire 304.542, di cui L. 280.652 da corrispondere con la predetta mensilità e L. 23.890, pari all'aumento della suddetta indennità per il trimestre indicato nel precedente comma, nel mese di gennaio 1981, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 6 dicembre 1979, n. 609.

La corresponsione dell'importo indicato nel primo comma del presente decreto sarà effettuata, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della citata legge n. 609, a decorrere dal mese di gennaio 1981 con pagamento nello stesso mese anche della somma di L. 71.670, corrispondente alla differenza, per il periodo novembre-dicembre 1980, tra la misura dell'indennità integrativa speciale fissata dal primo comma e quella dovuta dal 1° agosto 1980 e all'importo di L. 23.890 relativo alla tredicesima mensilità del 1980.

Art. 2.

Per il semestre 1° gennaio-30 giugno 1981 l'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, è dovuta al personale statale in quiescenza nella misura mensile di L. 282.354.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1980

p. *Il Ministro*: MANNINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1980
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 392

(10647)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2743/80 del Consiglio, del 27 ottobre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 1172/76 recante creazione di un meccanismo finanziario.

Regolamento (CEE) n. 2744/80 del Consiglio, del 27 ottobre 1980, che istituisce misure supplementari a favore del Regno Unito.

Regolamento (CEE) n. 2745/80 del Consiglio, del 27 ottobre 1980, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni vini a denominazione di origine della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari della Tunisia (1980/1981).

Regolamento (CEE) n. 2746/80 della commissione, del 28 ottobre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2747/80 della commissione, del 28 ottobre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2748/80 della commissione, del 27 ottobre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 2665/80, relativo a misure transitorie concernenti l'importazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di taluni Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 2749/80 della commissione, del 27 ottobre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 1431/80 relativo ad una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i Paesi delle zone I, II b), V, VI e VII a).

Regolamento (CEE) n. 2750/80 della commissione, del 28 ottobre 1980, che modifica gli importi compensativi monetari nel settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 2751/80 della commissione, del 28 ottobre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 1055/68 che fissa, per alcuni formaggi, l'importo forfettario corrispondente alle spese di consegna fino al territorio doganale della Comunità.

Regolamento (CEE) n. 2752/80 della commissione, del 28 ottobre 1980, relativo ai titoli di esportazione di alcuni prodotti lattiero-caseari destinati alla Grecia.

Regolamento (CEE) n. 2753/80 della commissione, del 28 ottobre 1980, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2325/80 che stabilisce le modalità di applicazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine dei vini da tavola per la campagna 1979/1980, nonchè dei regolamenti (CEE) n. 2187/79 e (CEE) n. 2281/79 per quanto riguarda il quantitativo di vino da tavola che può essere oggetto di un contratto di consegna nel quadro delle misure complementari.

Regolamento (CEE) n. 2754/80 della commissione, del 28 ottobre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n 1978/80 recante modalità d'applicazione delle misure speciali per i semi di soia raccolti nel 1980.

Regolamento (CEE) n. 2755/80 della commissione, del 28 ottobre 1980, relativo alle condizioni dell'applicazione e della sospensione degli acquisti d'intervento nel settore delle carni ovine.

Regolamento (CEE) n. 2756/80 della commissione, del 28 ottobre 1980, che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili all'importazione di conserve di funghi originarie di Macao.

Regolamento (CEE) n. 2757/80 della commissione, del 28 ottobre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 2664/80, relativo alle condizioni d'importazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari della Bulgaria, Ungheria, Polonia e Cecoslovacchia.

Regolamento (CEE) n. 2758/80 della commissione, del 28 ottobre 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti della pesca.

Regolamento (CEE) n. 2759/80 della commissione, del 28 ottobre 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 284 *del* 29 *ottobre* 1980.

(271/C)

Regolamento (CEE) n. 2760/80 della commissione, del 23 ottobre 1980, che determina gli importi degli elementi mobili e dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità, per il periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 1980 incluso, delle merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 1059/69.

Pubblicato nel n. L 289 *del* 31 *ottobre* 1980.

(272/C)

Regolamento (CEE) n. 2761/80 del Consiglio, del 28 ottobre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 2381/79, relativo all'ammontare forfettario per l'olio d'oliva non trattato, totalmente ottenuto in Grecia e trasportato direttamente da questo Paese nella Comunità.

Regolamento (CEE) n. 2762/80 del Consiglio, del 28 ottobre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 3089/78, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto al consumo di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2763/80 della commissione, del 29 ottobre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2764/80 della commissione, del 29 ottobre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2765/80 della commissione, del 29 ottobre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2766/80 della commissione, del 29 ottobre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2767/80 della commissione, del 29 ottobre 1980, che fissa la restituzione all'esportazione dello zucchero candito.

Regolamento (CEE) n. 2768/80 della commissione, del 28 ottobre 1980, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2769/80 della commissione, del 28 ottobre 1980, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 2770/80 della commissione, del 28 ottobre 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alla metilammina, dimetilammina, trimetilammina e loro sali, della sottovoce 29.22 A I della tariffa doganale comune, originari della Romania beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2771/80 della commissione, del 28 ottobre 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle macchine per cucire, della sottovoce 84.41 A I b) della tariffa doganale comune, originarie del Brasile beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/80 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2772/80 della commissione, del 29 ottobre 1980, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 1980 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso.

Regolamento (CEE) n. 2773/80 della commissione, del 29 ottobre 1980, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 1980 per le carni bovine congelate destinate alla trasformazione.

Regolamento (CEE) n. 2774/80 della commissione, del 29 ottobre 1980, che determina in quale misura possono essere accolte le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 1980 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate.

Regolamento (CEE) n. 2775/80 della commissione, del 29 ottobre 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 2776/80 della commissione, del 29 ottobre 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2777/80 della commissione, del 29 ottobre 1980, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 2778/80 della commissione, del 29 ottobre 1980, che modifica l'importo della restituzione all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2779/80 della commissione, del 29 ottobre 1980, che modifica le restituzioni applicabile all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Pubblicati nel n. L 287 *del* 30 *ottobre* 1980.

(273/C)

Regolamento (CEE) n. 2780/80 della commissione, del 30 ottobre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2781/80 della commissione, del 30 ottobre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2782/80 della commissione, del 30 ottobre 1980, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2783/80 della commissione, del 30 ottobre 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2784/80 della commissione, del 30 ottobre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2785/80 della commissione, del 30 ottobre 1980, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2967/76 recante norme comuni relative al tenore d'acqua dei galli, galline e polli congelati e surgelati.

Regolamento (CEE) n. 2786/80 della commissione, del 30 ottobre 1980, che autorizza gli acquisti d'intervento di carni ovine in Francia.

Regolamento (CEE) n. 2787/80 della commissione, del 30 ottobre 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai composti a funzione immide, della sottovoce 29.26 A I della tarriffa doganale comune, originari dei Paesi in via di sviluppo, beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2788/80 della commissione, del 30 ottobre 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle altre piastrelle, ai blocchetti e alle lastre da pavimentazione o da rivestimento, della voce 69.08 della tariffa doganale comune, originari dei Paesi in via di sviluppo, beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2788/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2789/80 della commissione, del 30 ottobre 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri utensili e utensileria a mano, della voce 82.04 della tariffa doganale comune, originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2790/80 della commissione, del 30 ottobre 1980, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2791/80 della commissione, del 30 ottobre 1980, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 2792/80 della commissione, del 30 ottobre 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2793/80 della commissione, del 30 ottobre 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Pubblicati nel n. L 288 *del* 31 *ottobre* 1980.

(274/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita, fino al 31 ottobre 1980, dell'acqua minerale « Sorgente Cacciatore Nocera Umbra » in contenitori di cartone politenato.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1980, n. 2076, la S.p.a. Mineral Umbra, in Nocera Umbra (Perugia), è stata autorizzata, fino al 31 ottobre 1980, alla vendita dell'acqua minerale naturale « Sorgente Cacciatore Nocera Umbra », di cui al decreto ministeriale 17 luglio 1980, n. 2055, in contenitori di cartone politenato Tetrabrik-Tetrapak ed Anic-Eraclene C.90, della capacità di un litro e di mezzo litro.

(10294)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un relitto stradale in comune di Segonzano

Con deliberazione 17 ottobre 1980 n. 10150, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 5677/8 in partita tavolare 4767 del comune catastale di Segonzano dal demanio al patrimonio provinciale.

(10299)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio 10 settembre 1930, n. 234 G., con il quale il cognome del sig. Giacovaz Antonio, nato a Oscurus (Buie d'Istria) il 6 novembre 1896, venne ridotto nella forma italiana di « Giacovani », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Maria Marsich di Antonio e di Giovanna Costich, al figlio Antonio, alla nuora Maria Scherlich fu Giovanni e di Maria Giacovaz, moglie di Antonio Giacovaz, ed alla nipote Maria, figlia di Antonio Giacovaz e di Maria Scherlich;

Vista la domanda prodotta in data 27 ottobre 1980, corredata della prescritta documentazione, con la quale la nipote del predetto, signora Maria Giacovani in Sincovich, nata a Oscurus (Buia) il 29 maggio 1927 e residente a Trieste in via Timignano n. 14, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di Giacovaz, posseduto prima dell'emanazione del nominato decreto;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti della nipote di Antonio, sig.ra Maria Giacovani in Sincovich, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Giacovaz ».

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 11 novembre 1980

p. *Il prefetto:* RAVALLI

(10495)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a quaranta posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI TORINO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale appprovato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, numero 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, numero 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nello elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a quaranta posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Torino.

Il 10% di tali posti, pari a quattro, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede di ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Torino dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Torino, in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Torino, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed un'attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) diploma di dattilografia e di stenodattilografia conseguito presso scuole statali, legalmente riconosciute e autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione del diploma o di copia autentica in regolare bollo o di un certificato, sempre in bollo, rilasciato dalla scuola dove è stato conseguito.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'articolo 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica oppure, la copia autenticata di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato della competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, , rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità, non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza di distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati

alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore ai tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Torino e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome. nome. luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia od altre cause, nonchè la copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, addì 25 settembre 1980

Il direttore provinciale: CIRILLO

Registrata alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Torino, addì 4 ottobre 1980
Registro n. 4 Poste, foglio n. 209

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Torino

Il sottoscritto . . . . (1) nato a . . . . il . . . . . residente in . . . . . . via . . . . . n. . . provincia . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a quaranta posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 25 settembre 1980.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . il . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . . . con la qualifica di . . . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma . . . .
(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(10618)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per esami, a venticinque posti di consigliere nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, e successive modificazioni, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1977, n. 910, con il quale è stato modificato l'art. 111 dello anzidetto regolamento per quanto concerne i titoli di studio necessari per l'ammissione al concorso nelle qualifiche iniziali della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e delle ragionerie provinciali dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079, riguardanti, rispettivamente, il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato ed il nuovo trattamento economico degli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto interministeriale del 12 dicembre 1972, con il quale, a seguito dell'entrata in vigore del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono state determinate le nuove piante organiche e le denominazioni delle qualifiche delle carriere direttive della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1975, n. 300, concernente, tra l'altro, le nuove dotazioni organiche della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il proprio decreto 22 novembre 1973, con il quale sono stati stabiliti, in applicazione dell'art. 3 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970, i programmi degli esami di concorso, per l'ammissione alle qualifiche iniziali delle carriere del personale dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 febbraio 1980, con il quale, in applicazione dello art. 27 della legge n. 249 del 1968, la Ragioneria generale dello Stato è stata autorizzata a bandire, per l'anno 1980, un concorso, per esami, a quarantanove posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali;

Tenuto conto delle riduzioni dell'organico previste dallo art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati e degli accantonamenti di cui all'art. 67 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, concernente l'esodo volontario del personale appartenente alla carriera direttiva;

Tenuto conto, inoltre, degli accantonamenti di cui all'art. 1 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970 e della riserva dei posti contenuti nel disposto dello art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 e dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie;

Considerato infine, che per effetto dell'art. 26-*quinquies* del decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 629, nella formulazione di cui all'art. 1 della legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, occorre riservare il cinquanta per cento dei posti disponibili nei ruoli di questa Ragioneria generale dello Stato, ai giovani iscritti nelle graduatorie di cui all'articolo precedente dello stesso provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a venticinque posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Un sesto dei posti suddetti è riservato, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati appartenenti ai ruoli della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e delle ragionerie provinciali dello Stato con qualifica di:

a) segretario capo;

b) segretario principale o ragioniere principale con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o a prescindere da tale anzianità se in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti dal successivo art. 2.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile dei ruoli organici in servizio presso le amministrazioni dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvissorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Buona condotta morale e civile.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Laurea in economia e commercio conseguita presso una università degli studi della Repubblica, o equipollente.

Sono ammessi a partecipare al concorso anche i candidati muniti di uno dei seguenti titoli di studio purchè forniti anche del diploma di ragioniere e perito commerciale:

laurea in giurisprudenza;
laurea in matematica;
laurea in scienze politiche;
laurea in scienze statistiche ed attuariali, o in scienze statistiche ed economiche ovvero in scienze statistiche e demografiche.

F) Posizione regolare nei confronti degli obblighi militari.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che:

siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisti prescritti l'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 3.

Presentazione domanda - Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre n. 97 - Roma, e redatta secondo lo schema allegato al presente bando sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato, oppure alle ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato, ovvero alle ragionerie regionali o provinciali dello Stato, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione al concorso spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, agli uffici indicati nel precedente comma, dopo scaduto il termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni sopra precisate, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema esemplificativo (allegato *A*).

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

1) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome da nubile, il cognome da coniugata ed il nome);

2) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che consente di prescindere da tale limite o che ne legittima l'elevazione;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione della università che lo ha rilasciato e dell'anno accademico in cui è stato conseguito. I candidati per i quali è richiesto il possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale, dovranno, altresì, specificare gli estremi del conseguimento del predetto diploma;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

10) l'indirizzo, compreso il numero di codice postale e l'eventuale numero telefonico, presso il quale si desidera siano indirizzate le comunicazioni relative al concorso, e l'impegno di far conoscere le successive variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla suindicata legge n. 15 del 1968; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 5.

Programma e diario delle prove scritte

Gi esami consisteranno in due prove scritte ed un colloquio.

Tali esami saranno diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura economica, giuridica e tecnico-contabile di base e a valutare la maturità di pensiero e la capacità di giudizio del candidato.

La prima prova scritta verterà sulle seguenti materie:

economia politica e scienza delle finanze;
diritto privato ed amministrativo.

La seconda prova scritta verterà sulle seguenti materie:

ragioneria generale ed applicata;
contabilità di Stato.

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonchè sul diritto costituzionale, sulla politica economica e finanziaria, sulla statistica metodologica ed economica e sullo ordinamento e le attribuzioni della Ragioneria generale dello Stato con particolare riguardo ai suoi organi centrali e regionali.

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, con inizio alle ore 8, nei giorni 1 e 2 luglio 1981.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e all'ora indicata.

Art. 6.

Ammissione al colloquio

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto al colloquio.

Art. 7.

Documenti di riconoscimento

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale.

Art. 8.

Titoli di precedenza e preferenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, comprovanti il possesso di tali titoli giusto quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverrano alla stessa Ragioneria generale dello Stato oltre il predetto termine.

Art. 9.

Formazione e approvazione della graduatoria dei vincitori

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui all'art. 7.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dello art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili ai sensi dello art. 1 del presente bando, ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti.

Art. 10.

Reclami avverso la graduatoria

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il

termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami, relativi alla precedenza in graduatoria, dovranno essere proposti al Ministro del tesoro, non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Art. 11.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale, o copia autenticata, del titolo di studio posseduto indicato nell'art. 2. In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato, è consentito di presentare, in luogo di esso, un certificato di data recente contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i trentacinque anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento, aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa che egli, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve contenere, inoltre, anche per i non invalidi, l'attestazione che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso amministrazioni dello Stato e il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare civile o militare in competente bollo. Per quanto concerne gli impiegati civili dello Stato il documento stesso dovrà contenere l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti su carta bollata:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito, nei loro confronti, l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 12.

Modalità di presentazione dei documenti

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella di ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e il certificato di cui al n. 4) dell'ultimo comma del precitato art. 12.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), del precedente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare.

In tale caso essi dovranno indicare per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti, hanno altresì la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.

Nomina dei vincitori ed assunzione nei servizi

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati consiglieri in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi in caso di giudizio sfavorevole con l'obbligo di frequentare eventuali corsi di formazione.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, durante lo stesso periodo di prova, competerà il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (parametro 190) e gli altri assegni spettanti per legge.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 luglio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1980
Registro n. 20 *Tesoro, foglio n.* 336

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(in bollo da L. 2.000)

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre n. *91* - 00187 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . e residente dal (2) . . . . in . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a venticinque posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Fa presente (3) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . .;

3) indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso (5) . . .;

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . . presso . . . . . . di (6) . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (7) . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Data, ...

Firma (8) . . . . . .

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni: . . .

Il numero del codice di avviamento postale è il seguente . . . .

Eventuale numero telefonico . . . . .

---

(1) Cognome e nome (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome proprio, il cognome del marito e il nome).

(2) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni indicare anche le precedenti residenze.

(3) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(4) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(5) Anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(6) I candidati per i quali è richiesto il possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale dovranno, altresì, specificare gli estremi del conseguimento del predetto diploma.

(7) Si o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(8) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla precitata legge n. 15 del 1968.

(10482)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova scritta e di quella pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato presso l'osservatorio astronomico di Trieste (specialità astronomia).

La prova scritta e quella pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato presso l'osservatorio astronomico di Trieste (specialità astronomia), indetto con decreto ministeriale 22 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1980, registro n. 44, foglio n. 77, avranno luogo nei giorni 11 e 12 dicembre 1980, con inizio alle ore 8, presso il medesimo osservatorio sito in via G.B. Tiepolo n. 11, Trieste.

(10666)

OSPEDALE CIVILE DI SENIGALLIA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale (a tempo pieno)

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Senigallia (Ancona).

(4001/S)

OSPEDALE CIVILE DI LANUSEI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente del centro trasfusionale;

un posto di primario e un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di aiuto di emodialisi;

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Lanusei (Nuoro).

(4013/S)

OSPEDALE CIVILE « S. SALVATORE » DI L'AQUILA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in L'Aquila.

(4004/S)

OSPEDALE « L. CRESPELLANI » DI CAGLIARI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Ospedale di S. Gavino:

un posto di aiuto di dialisi;

un posto di aiuto e due posti di assistente di centro trasfusionale;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Ospedali di Bosa e Sorgono:

due posti di aiuto di laboratorio di analisi mediche.

Ospedali di Muravera e Sorgono:

due posti di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cagliari.

(4014-bis/S)

OSPEDALE « C. ONDOLI » DI ANGERA

Concorso ad un posto di assistente della sezione trasfusionale aggregata al laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della sezione trasfusionale aggregata al laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Angera (Varese).

(4000/S)

OSPEDALE MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del reparto lungodegenti;
quattro posti di assistente del servizio di radiodiagnostica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, rodatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novara.

(4028/S)

OSPEDALE CIVILE DI TRICARICO

Concorso ad un posto di primario di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tricarico (Matera).

(4005/S)

OSPEDALE CIVILE DI FORLIMPOPOLI

Concorso ad un posto di aiuto medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Forlimpopoli (Forlì).

(4002/S)

OSPEDALE « SIRAI » DI CARBONIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di pediatria;
un posto di primario del centro trasfusionale;
un posto di primario di radiologia;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di laboratorio;
due posti di assistente di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Carbonia (Cagliari).

(4011/S)

OSPEDALE MANDAMENTALE « 3 NOVEMBRE » DI TIONE DI TRENTO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Tione di Trento (Trento).

(4003/S)

OSPEDALE « S. MARTINO » DI MEDE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di laboratorio di analisi;
un posto di primario di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto di chirurgia generale;
un posto di aiuto di pediatria;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mede (Pavia).

(4006/S)

OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA

Avviso di rettifica

Il concorso a due posti di assistente del primo servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1980, è da ritenersi indetto per un solo posto.

(4068/S)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 11 luglio 1980, n. 27.

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 7 maggio 1975, n. 19.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 12 *settembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo ed il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 7 maggio 1975, n. 19, sono sostituiti dai seguenti:

« Con decorrenza dal 1° gennaio 1978, al personale della Regione, comandato in missione fuori dell'ordinaria sede di servizio, spetta l'indennità di trasferta, nelle misure di seguito indicate, per ogni 24 ore di assenza dalla sede:

a) livelli 1°, 2° e 3° . L. 14.100

b) livelli 4°, 5°, qualifiche vicedirigenziali e dirigenziali » 19.100

Per le ore residuali o per le missioni di durata inferiore alle 24 ore l'indennità di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo dell'indennità giornaliera, per ogni ora di missione. Sulle misure orarie risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera ».

Art. 2

A decorrere dal 1° gennaio 1979, la misura dell'indennità di trasferta è annualmente rideterminata con deliberazione della giunta regionale, ai sensi dell'art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417.

Art. 3.

L'indennità di cui al terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 7 maggio 1975, n. 19, è elevata a lire 150 a chilometro.

La misura dell'indennità di cui al comma precedente è rideterminata annualmente con deliberazione della giunta regionale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417.

Art. 4.

Le misure dell'indennità di trasferta attualmente corrisposta, in quanto superiori a quelle determinate in applicazione della presente legge, saranno conservate fino al 31 dicembre 1980.

Art. 5.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 120.000.000 di cui L. 80.000.000 per la corresponsione delle somme arretrate dovute per conguaglio indennità dal 1° gennaio 1978 al 31 dicembre 1979, graverà per L. 40.000.000 sul cap. 21000 (« Indennità di trasferta e rimborso spese per missioni ») e per L. 80.000.000 sul cap 21200 (« Spese per conguaglio stipendi, premi in deroga, competenze fisse ed oneri previdenziali riflessi dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale ») della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1980.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante la riduzione di L. 120.000.000 dello stanziamento iscritto al cap. 50000 (« Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese correnti ») della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980.

Per gli anni futuri gli oneri necessari saranno iscritti nei corrispondenti capitoli di spesa con le leggi di approvazione dei bilanci preventivi.

Art. 6.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) . . . . . . L. 120.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 21000. — Indennità di trasferta e rimborso spese per missioni . . . . . . L. 40.000.000

Cap. 21200. — Spese per conguaglio stipendi, premi in deroga, competenze fisse ed oneri previdenziali e assicurativi riflessi dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale . . . . » 80.000.000

Totale . . . L. 120.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 11 luglio 1980

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1980, n. 28.

Interventi per la tutela della maternità, infanzia ed età evolutiva.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 12 *settembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel quadro delle finalità e degli obiettivi del servizio sanitario nazionale e nella prospettiva delle indicazioni concernenti l'assistenza alla maternità ed infanzia da emanarsi nel piano sanitario regionale di cui all'art. 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la Regione, in attuazione della legge regionale 11 novembre 1977, n. 65 e nell'ambito dell'applicazione della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2, predispone interventi educativi, sanitari e socio-assistenziali per la tutela della maternità e delle condizioni di salute nell'infanzia ed età evolutiva.

Art. 2.

Gli interventi di cui alla presente legge, effettuati secondo un processo programmatorio diretto — nell'ambito dello sviluppo generale del territorio — al perseguimento unitario di obiettivi sanitari, assistenziali e socio-economici, sono rivolti in particolare:

a) alla realizzazione nella Regione di un efficace sistema di assistenza pediatrica diretto ad assicurare l'erogazione di prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione a livello di base, nell'ambito dei distretti sanitari di cui alla legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2, secondo le modalità ed i criteri di cui agli articoli 25 e 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) al riordino e riqualificazione dei servizi di assistenza materno-infantile attraverso l'integrazione ed il coordinamento delle attività di assistenza ostetrica e pediatrica nell'ambito della unità sanitaria locale, secondo modalità operative di tipo dipartimentale, evitando duplicazione e fratture di interventi;

c) alla organizzazione di procedimenti conoscitivi idonei a consentire al cittadino una effettiva conoscenza del proprio stato di salute al fine di favorirne la partecipazione attiva alla gestione della stessa, mediante un processo di progressiva educazione sanitaria;

d) alla raccolta ed elaborazione di informazioni e conoscenze indispensabili per l'individuazione dei bisogni reali della popolazione e per la valutazione dei problemi collettivi specifici della Regione, sia ai fini epidemiologici e sociali che della programmazione socio-sanitaria regionale e della verifica dell'efficacia degli interventi in relazione alle risorse impiegate.

Art. 3.

Ai fini della presente legge e dell'art. 6 della legge regionale 19 novembre 1977, n. 65, sono adottati nella Regione i programmi di tutela della maternità e delle condizioni di salute nell'infanzia e nell'età evolutiva predisposti secondo la « scheda di maternità », la « scheda pediatrica », e la « cartella pediatrica e dell'età evolutiva », predisposte ed approvate dalla giunta regionale.

Tali programmi dovranno comunque essere coordinati con le indicazioni in materia di assistenza materno-infantile contenute nel piano sanitario regionale di cui all'art. 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Nell'ambito dell'attuazione di tali programmi, la Regione, ai sensi e per i fini di cui alla presente legge, provvede altresì a favorire l'educazione sanitaria della popolazione ed il razionale uso delle risorse sanitarie e delle prestazioni di assistenza, mediante l'adozione di iniziative e di idonei strumenti di formazione ed aggiornamento professionale degli operatori interessati agli interventi, di informazione, integrativi dei programmi suddetti e mirati, in particolare, sull'uso dei farmaci e delle sostanze tossiche, sulle situazioni, rischio nella gravidanza e nel periodo preconcezionale, sull'accrescimento e sviluppo psico-fisico del bambino.

Art. 4.

Al termine del primo biennio dalla adozione dei programmi di cui al precedente articolo, la Regione, nel quadro del sistema informativo socio-sanitario, epidemiologico e statistico di cui all'art. 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, procede — ai sensi e per i fini di cui alla legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2 — alla verifica della metodologia di intervento seguita ed alla valutazione dei dati rilevati e dei risultati conseguiti, al fine di accertare la rispondenza fra i programmi, l'utilizzo delle risorse e le esigenze del territorio.

Art. 5.

Nel quadro delle finalità e degli obiettivi di cui alla presente legge e della ristrutturazione degli istituti di ricovero e cura della Regione, i reparti ospedalieri di assistenza materno-infantile e di pediatria saranno strutturati secondo modalità organizzative della degenza e dei trattamenti terapeutici che garantiscano il rispetto delle esigenze affettive, cognitive ed espressive proprie dell'età del bambino ricoverato.

A tal fine, fatte salve le esigenze terapeutiche e di igiene nell'interesse dei ricoverati e dei familiari, nei suddetti reparti dovrà essere assicurata la permanenza del neonato accanto alla madre e, comunque, la facoltà ai genitori o ai familiari di assistere in modo continuo i bambini durante il periodo di degenza e dell'attuazione dei trattamenti terapeutici.

L'unità sanitaria locale, ai sensi della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2, sulla base delle indicazioni di cui al piano sanitario regionale, adotta i provvedimenti e le iniziative necessarie per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 6.

Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si provvede con la quota del fondo sanitario nazionale assegnato dalla Regione, ai sensi dell'art. 51, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché con i fondi di cui alla legge regionale 11 novembre 1977, n. 65.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 21 luglio 1980

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1980, n. 29.

Contrazione di un mutuo passivo ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 6 marzo 1978, n. 4.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 12 *settembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il mutuo passivo di lire 3 miliardi autorizzato, per l'anno 1978, dall'art. 4 della legge regionale 6 marzo 1978, n. 4, è contratto con l'INAIL - Servizio investimento, alle seguenti condizioni:

tasso di interesse del 13%;

periodo d'ammortamento di anni 20 sulla base di 20 annualità posticipate costanti di L. 427.061 320 a decorrere dal 1° gennaio 1981.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata ad iscrivere a bilancio l'onere derivante dal precedente art. 1 per la durata di anni 20 a decorrere dall'anno 1981. All'onere derivante alla Regione per l'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti già iscritti a bilancio a sensi dell'art. 6 della legge regionale 6 marzo 1978, n. 4.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto a obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 21 luglio 1980

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1980, n. 30.

Modificazioni all'art. 1 della legge regionale 30 novembre 1976, n. 58.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 12 *settembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'importo annuo dell'assegno di riconoscimento dovuto agli ex insegnanti delle scuole sussidiarie della Valle d'Aosta, previsto dall'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 1972, n. 48, e modificato dalla legge regionale 30 novembre 1976, n. 58, è elevato, a decorrere dal 1° gennaio 1980, da L. 20.000 a lire 30.000 e, a decorrere dal 1° gennaio 1981, da L. 30.000 a lire 40.000, per ogni anno di servizio prestato.

Art. 2.

L'onere derivante a carico della Regione dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 8.500.000 per l'anno 1980, elevato a L. 17.000.000 a decorrere dal 1° gennaio 1980, graverà sul cap. 43000: « Personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole ed istituzioni educative della Regione - Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell'ente » della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1980.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si fa fronte mediante aumento di pari importo dello stanziamento del cap. 300 della parte entrata del bilancio di previsione per l'anno 1980.

Per gli anni successivi, gli oneri relativi saranno iscritti con la legge di approvazione dei corrispondenti bilanci.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazione in aumento:

Cap. 300. — Proventi della casa da gioco di St. Vincent . . . . L. 8.500.000

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Cap. 43000. — Personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole ed istituzioni educative della Regione - Stipendi, altri assegni fissi, e contributi diversi a carico dell'ente . . . . L. 8.500.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 21 luglio 1980

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1980, n. **31.**

Modifiche e integrazioni alle norme concernenti il trattamento integrativo di cui alla legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 12 *settembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nei confronti del personale insegnante cessato dal servizio nel periodo dal 1° settembre 1973 al 31 maggio 1977, il trattamento integrativo di quiescenza di cui all'art. 7 della legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni, e l'indennità sostitutiva di cui all'art. 9 della legge medesima saranno rideterminati, con effetto dal 1° aprile 1979, sulla base del 25% dello stipendio annuo lordo e dell'assegno pensionabile di cui all'art. 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477, in godimento alla data di cessazione dal servizio.

Per il personale cessato dal servizio tra il 1° giugno 1977 e il 31 maggio 1979 il trattamento integrativo di fine servizio sarà rideterminato, con effetto dal 1° aprile 1979, sulla base del 25% dello stipendio considerato ai fini del trattamento ordinario di quiescenza.

Art. 2.

Dal 1° luglio 1980 l'importo della ritenuta di cui al primo comma dell'art. 12 della legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1, modificato dal secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 16 giugno 1978, n. 31, è elevato dal 7 al 13,50%.

Dalla stessa data del 1° luglio 1980 l'importo del contributo a carico della Regione, di cui al terzo comma dell'art. 12 della legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1, modificato dal terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 16 giugno 1978, n. 31, è elevato dal 14 al 27%.

Art. 3.

Dal 1° luglio 1980 il trattamento integrativo di quiescenza di cui all'art. 7 della legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni, è soggetto alla trattenuta del 4% a favore del fondo di previdenza, oltre alle normali ritenute per tributi erariali e di bollo.

Art. 4.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 49.000.000 per l'anno 1980 e annue L. 91.000.000 per gli anni successivi, graverà per l'anno 1980 sul cap. 43000 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione, che presenta la necessaria disponibilità di fondi.

Gli oneri necessari per gli anni successivi saranno iscritti con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 5

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazione in aumento:

Cap. 13100. — Gestione fondi per il trattamento previdenziale integrativo al personale direttivo e docente delle scuole materne ed elementari . L. 75.250.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 52500. — Gestione fondi per il trattamento previdenziale integrativo al personale direttivo e docente delle scuole materne ed elementari . L. 75.250.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 21 luglio 1980

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1980, n. **32.**

Proroga delle norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 12 *settembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il periodo di divieto della cattura di tutte le specie del genere Rana L. (rana) e del genere Astacus (gambero) di cui all'art. 6 della legge regionale 31 marzo 1977, n. 16, è prorogato per ulteriori tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 21 luglio 1980

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1980, n. **33.**

Organizzazione dei servizi di pronto soccorso sanitario nel territorio della regione Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 12 *settembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Premessa

La regione Valle d'Aosta provvede all'organizzazione del servizio di pronto soccorso sanitario e di trasporto degli ammalati in virtù delle funzioni amministrative previste dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, e trasferite ai sensi dell'art. 1 della legge 16 maggio 1978, n. 196, nonchè delle competenze attribuite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Tali servizi operano in collegamento e in stretta connessione con il dipartimento di emergenza e di accettazione dello ospedale generale e con i servizi di guardia medica notturna,

festiva e prefestiva sul territorio previsti e organizzati secondo i criteri stabiliti dalle convenzioni uniche nazionali di cui alle leggi 29 giugno 1977, n. 349 e 23 dicembre 1978, n. 833.

Titolo I

Art. 2.
Obiettivi

Gli obiettivi che la gestione integrata dei servizi di pronto soccorso sanitario persegue sono:

a) garantire l'intervento del medico a domicilio del paziente al di fuori dell'orario di attività del medico di famiglia;

b) garantire il tempestivo trasporto in ospedale o presso centri di medicina di base dell'infortunato o del malato in caso di urgenza o emergenza;

c) consentire la prestazione immediata delle cure necessarie in ospedale o nei servizi di medicina di base.

Art. 3.
Articolazione del servizio

I mezzi attraverso i quali si attua il servizio di pronto soccorso sanitario sono:

a) una centrale operativa regionale;

b) quattro centri di emergenza di base;

c) stazioni di autoambulanze;

d) i medici addetti alla guardia medica, notturna, festiva e prefestiva;

e) il dipartimento di emergenza e di accettazione dello ospedale generale e i centri di medicina di base.

Art. 4.
Centrale operativa regionale

Presso il dipartimento di emergenza ed accettazione dello ospedale generale è istitutita una centrale operativa regionale, dotata di un numero telefonico unico per tutto il territorio della Regione, il cui funzionamento è tecnicamente coordinato da un medico di turno presso il dipartimento stesso il cui organico è così rideterminato:

due aiuti;

nove assistenti.

La centrale operativa regionale è collegata con i quattro centri di emergenza di base.

I compiti della centrale operativa regionale sono i seguenti:

a) dare una risposta adeguata a qualsiasi chiamata selezionandola a seconda del tipo di urgenza, emergenza o necessità segnalata;

b) mettere in movimento il centro di emergenza di base o provvedere all'invio di una autoambulanza;

c) segnalare al medico addetto alla guardia medica notturna, festiva e pre-festiva in servizio nel distretto socio-sanitario del malato, la necessità di un intervento a domicilio del paziente;

d) richiedere l'intervento dei vari servizi pubblici cointeressati all'emergenza come i vigili del fuoco, i carabinieri, le forze di pubblica sicurezza e dell'Esercito, il soccorso alpino, l'ufficio regionale per la protezione civile;

e) far predisporre l'accoglimento del paziente nell'opportuna divisione ospedaliera o nelle unità di terapia intensiva, sale operatorie, ovvero il trasferimento in sede ospedaliera fuori del territorio della Valle d'Aosta.

La centrale operativa regionale è dotata di centralini e di un ufficio per l'espletamento dei compiti amministrativi riguardanti il complesso dei servizi.

Art. 5.
Centri di emergenza di base

Sono istituiti quattro centi di emergenza di base con sede a Morgex, Aosta, Châtillon e Donnas ed aventi le seguenti aree di intervento:

centro di Morgex operante per i distretti socio-sanitari numeri 1 e 2;

centro di Aosta operante per i distretti socio-sanitari numeri 3, 4, 5 e 6;

centro di Châtillon operante per i distretti socio-sanitari numeri 7, 8 e 9;

centro di Donnas operante per i distretti socio-sanitari numeri 10, 11, 12, 13 e 14.

Il centro di emergenza di Aosta è gestito dalla Associazione della Croce rossa italiana con le finalità e i principi organizzativi della presente legge.

I centri di emergenza di base, collegati telefonicamente con la centrale operativa regionale, sono dotati di autoambulanze e si avvalgono, per le necessità mediche ed infermieristiche, durante le ore diurne (8,00/20,00) dei medici addetti alla medicina generica e del personale dei servizi distrettuali di base, e durante le ore notturne (20,00/8,00), festive e pre-festive, dei medici addetti alle guardie sul territorio.

Le autoambulanze di ogni centro di emergenza di base sono collegate attraverso radiotelefoni pluricanalizzati, tra loro, con il centro di emergenza e con la centrale operativa regionale.

I centri di emergenza di base provvedono:

a) al trasporto con autoambulanza dei pazienti con a bordo, se del caso, il medico e/o personale infermieristico;

b) a richiedere l'intervento del medico in caso di incidente stradale, di montagna, di infortuni nelle fabbriche e nei luoghi di lavoro;

c) a redigere i rapporti quotidiani sui servizi svolti, da trasmettere alla centrale operativa regionale.

Art. 6.
Stazioni di autoambulanze

Stazioni di autoambulanze, dipendenti dal centro di emergenza di base di zona, possono essere dislocate in località ad alto afflusso turistico, durante le ore diurne e durante determinati periodi dell'anno.

L'ospedale generale è dotato di una autoambulanza per i trasferimenti di pazienti ricoverati.

Art. 7.
Medici addetti alle guardie

I medici addetti alla guardia medica notturna, festiva e pre-festiva segnalano preventivamente alla centrale operativa regionale i turni di lavoro, la zona di operatività ed il numero telefonico di reperibilità.

La centrale operativa regionale, a sua volta, segnala i dati ai competenti centri di emergenza di base.

Titolo II

Art. 8.
Mezzi mobili

Le autolettighe attualmente operanti sul territorio di proprietà di enti locali e di comunità montane sono messe a disposizione del servizio regionale di pronto soccorso sanitario.

Il diritto di proprietà sui mezzi mobili rimane riservato ai singoli enti sino al loro trasferimento all'unità sanitaria locale.

Le autolettighe di proprietà di enti privati e del corpo dei vigili del fuoco sono utilizzate, previ accordi o convenzioni, in funzione sussidiaria. La mappa della loro dislocazione è messa a disposizione della centrale operativa regionale.

In sede di prima applicazione della presente legge, il fabbisogno di autolettighe per ogni centro di emergenza di base è quantificato nella allegata tabella *A*.

In futuro la dotazione di autoambulanze per ogni centro di emergenza di base è fissata dalla unità sanitaria locale.

Art. 9.
Personale

Il personale attualmente in servizio presso enti locali e comunità montane, gestori di servizi di trasporto infermi, è iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale dell'unità sanitaria locale, ai sensi dell'art. 68 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ove si verifichino le condizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

In sede di prima applicazione l'organico del personale degli istituendi centri di emergenza di base e della centrale operativa è indicato nelle allegate tabelle *B* e *C*.

La pianta organica definitiva del personale del servizio regionale di pronto soccorso, con esclusione di quello dipendente dalla Associazione della Croce rossa italiana, è approvata dalla assemblea dell'unità sanitaria locale a norma dell'art. 15, ottavo e nono comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in conformità ai piani sanitari nazionale e regionale.

Il personale interessato è inquadrato nei ruoli nominativi regionali dell'unità sanitaria locale e ad esso si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Il personale volontario opera presso i centri di emergenza di base a titolo gratuito ed è assicurato, a cura dell'unità sanitaria locale, per i rischi di responsabilità civile, infortunio e morte.

Art. 10.

Formazione ed aggiornamento del personale

La Regione, nell'ambito dei piani di formazione professionale di propria competenza, promuove attività di formazione, riqualificazione ed aggiornamento del personale addetto al servizio di pronto intervento sanitario.

La Regione promuove altresì appositi corsi di addestramento al pronto soccorso per il personale di polizia, per i vigili urbani e per il personale operante in servizi pubblici di emergenza, nonchè iniziative atte a diffondere tra la popolazione le più elementari ed immediate tecniche di soccorso e a favorire la costituzione di associazioni di volontariato che possano concorrere senza fine di lucro al conseguimento delle finalità della presente legge, nell'osservanza della normativa di cui all'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n 833.

Art. 11.

Gestione

La gestione del servizio di pronto soccorso sanitario espletata dall'unità sanitaria locale.

Art. 12.

Oneri del servizio di trasporto in autoambulanza

L'onere delle spese di trasporto in autoambulanza dei cittadini è disciplinato dalla giunta regionale.

Art. 13.

Finanziamento del servizio

Le spese di gestione e di investimenti per l'attuazione del servizio regionale di pronto soccorso sanitario sono finanziate attraverso la quota del fondo sanitario nazionale, attribuita alla Regione ai sensi dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n 833.

Art. 14.

Servizio della Croce rossa italiana

In attesa dell'emanazione dei decreti previsti dall'art. 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, apposite convenzioni tra la Regione e la Croce rossa italiana disciplinano l'utilizzazione dei mezzi e del personale dell'ente.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 22 luglio 1980

ANDRIONE

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1980, n. **34.**

Disciplina delle attività di ricezione turistica all'aperto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 12 *settembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Complessi ricettivi turistici all'aperto

Nella regione Valle d'Aosta i complessi ricettivi turistici all'aperto sono disciplinati dalle norme della presente legge.

Sono complessi ricettivi turistici all'aperto i parchi di campeggio e i villaggi turistici.

I parchi di campeggio sono aree appositamente attrezzate per la sosta o il soggiorno temporaneo di turisti provvisti di propri mezzi di soggiorno mobili costituiti da tende, carrelli tende e veicoli, o rimorchi di veicoli, attrezzati a uso abitazione provvisoria (roulottes, autocaravans, campers e consimili).

I complessi di cui al precedente comma possono essere dotati, ad uso dei turisti sprovvisti di mezzi propri di soggiorno, di tende e di sommari allestimenti fissi unifamiliari non aventi comunque le caratteristiche della ricettività di tipo alberghiero, per una capacità ricettiva non superiore al 10% della ricettività totale.

Qualora la capacità ricettiva degli allestimenti fissi ecceda il 10% della ricettività totale di un singolo complesso, questo ultimo assume la denominazione di villaggio turistico.

Al di fuori dei complessi di cui ai paragrafi precedenti è tassativamente vietata qualsiasi forma di sosta o soggiorno in tende, anche per periodi inferiori alle 24 ore.

La sosta dei veicoli o rimorchi, come sopra definiti, al di fuori dei complessi medesimi è consentita limitatamente alle sole ore diurne.

Le disposizioni della presente legge non si applicano:

a) ai bivacchi alpinistici in tende realizzati a quote superiori a metri 2500 s.l.m.;

b) gli attendamenti occasionali, che non eccedano comunque le 48 ore, organizzati da enti o associazioni senza fini di lucro nell'ambito della loro attività istituzionale, in località non servite da parchi di campeggio o da villaggi turistici e comunque site a distanza non inferiore a m 500 dal più vicino impianto attivo;

c) ai campeggi mobili in tenda, aventi una durata massima di 45 giorni, organizzati esclusivamente a favore di propri associati da enti o associazioni senza fini di lucro nell'ambito della loro attività istituzionale e siti in aree pubbliche o private nelle quali siano assicurati, oltrechè un comodo accesso per automezzi i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la salvaguardia della pubblica salute.

E attribuita al sindaco la potestà di concedere le autorizzazioni per i campeggi di cui alla lettera *c*) del precedente comma, nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo articolo 3.

Art. 2.

Caratteristiche tecniche e classificazione

I parchi di campeggio e i villaggi turistici devono rispondere alle caratteristiche tecniche elencate nell'allegato 1 e sono classificati nelle categorie e secondo i principi di cui all'allegato 2, tabelle *A* e *B*, della presente legge.

I complessi ricettivi che non rispondono alle caratteristiche previste dalla presente legge per i campeggi e i villaggi turistici, nè a quelli previsti dalla vigente legislazione per le case per ferie, gli ostelli per la gioventù e gli autostelli, sono assoggettati alla disciplina delle aziende alberghiere.

Art. 3.

Ubicazione dei complessi ricettivi all'aria aperta

Possono essere autorizzati complessi ricettivi all'aria aperta esclusivamente nelle zone nelle quali gli strumenti urbanistici vigenti consentano tale destinazione del territorio.

Nei comuni in cui si applicano le disposizioni del capo II della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, e successive modificazioni e integrazioni, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato:

a) alla favorevole deliberazione del consiglio comunale in merito alla prevista localizzazione dei complessi anzidetti;

b) al rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale sopracitata, stabilendo che i fabbricati destinati a servizi, ivi compreso l'eventuale alloggio del gestore o del custode, debbano rispettare le disposizioni concernenti l'edificazione a scopo abitativo e commerciale.

Le disposizioni di cui al comma precedente punto *b*) si applicano altresì nei casi di ampliamento di fabbricati destinati a servizi di complessi ricettivi esistenti.

Il rilascio dell'autorizzazione è inoltre subordinato alle seguenti dichiarazioni:

1) di salubrità dell'area prescelta, emessa dall'autorità sanitaria competente per territorio;

2) di assenso dei servizi forestali regionali, per quanto di competenza dei medesimi.

Se negative, le dichiarazioni di cui ai commi precedenti devono essere motivate.

Art. 4.

Autorizzazione

L'apertura e l'esercizio dei complessi ricettivi all'aria aperta, come definiti nel precedente art. 1, sono soggetti ad autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale competente per territorio.

L'autorizzazione vale sino a quando permangono invariate le situazioni di fatto e di diritto esistenti al momento del rilascio; in caso di entrata in vigore di nuove norme regolanti la materia della ricezione all'aria aperta la validità dell'autorizzazione stessa si intende subordinata al rispetto delle eventuali prescrizioni sopravvenute.

L'esercizio dell'attività di ricezione turistica all'aperto presuppone inoltre il possesso da parte del titolare dell'attività stessa dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del testo unico della legge di pubblica sicurezza aprovato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Per gli anni successivi a quello del rilascio, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle tasse di concessione dovute determina, rimanendo invariate tutte le condizioni originarie, il rinnovo automatico dell'autorizzazione.

Art. 5.

Titolari dell'autorizzazione

L'autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche, a persone giuridiche pubbliche e private, nonchè ad associazioni e comitati regolarmente costituiti.

Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione non sia persona fisica è altresì obbligatoria la designazione di un rappresentante dell'ente o persona giuridica richiedente, il cui nome deve figurare nell'autorizzazione comunale quale persona fisica intestataria dell'autorizzazione stessa.

Qualora il titolare dell'autorizzazione non intenda condurre direttamente il complesso è obbligatoria la designazione di un gestore, il cui nominativo deve figurare nella autorizzazione comunale.

Il rappresentante e il gestore di cui al precedente comma devono possedere i requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 6.

Domanda di autorizzazione

La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 4 della presente legge, redatta su carta legale, deve essere presentata al sindaco del comune competente per territorio.

La domanda deve indicare:

le generalità o la denominazione del titolare dell'esercizio e, qualora esista, del suo rappresentante, nonchè dell'eventuale gestore;

la località ove deve sorgere il complesso;

il tipo di complesso, nonchè la sua capacità ricettiva;

le eventuali attività di vendita di bevande analcooliche o alcooliche, di mensa, di spaccio e di autorimessa;

il periodo di apertura del complesso;

i prezzi che s'intendono praticare per ogni servizio o prestazione, comprensivi dell'I.V.A. e, quando applicabile, dell'imposta di soggiorno.

La domanda deve essere corredata da:

la dichiarazione della libera disponibilità dell'area interessata all'allestimento e delle relative pertinenze;

la planimetria generale, in scala sufficiente a individuare chiaramente la localizzazione di tutti i servizi e allestimenti, ivi comprese le piazzole con la relativa numerazione (scala minima 1:1000);

gli elaborati esecutivi degli allestimenti fissi;

il certificato di abitabilità degli allestimenti;

eventuale documentazione fotografica;

le copie delle dichiarazioni di cui ai punti 1) e 2) del precedente art. 3, nonchè della concessione edilizia;

il regolamento con il quale viene organizzata la vita interna del complesso, anche in relazione alle modalità di accesso dei visitatori;

la ricevuta del versamento delle singole tasse di concessione previste dalla legislazione vigente.

In sede di istruttoria l'amministrazione comunale ha l'obbligo di acquisire il parere dell'azienda di soggiorno territorialmente competente o, per le località ove questa non esista, quello dell'assessorato regionale al turismo, urbanistica e beni culturali.

Il parere in questione concerne sia l'opportunità dell'iniziativa sotto il profilo turistico sia l'attribuzione della classifica.

Art. 7.

Rilascio dell'autorizzazione

Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda il comune decide circa il rilascio della autorizzazione all'apertura e all'esercizio del complesso, nonchè circa l'assegnazione della classifica.

Nel provvedimento di autorizzazione, oltre alle generalità del titolare e alla classifica, devono essere indicate le caratteristiche del complesso, il periodo di apertura e le generalità dell'eventuale rappresentante e del gestore.

Con lo stesso provvedimento può essere autorizzato l'esercizio della vendita di bevande analcooliche o alcooliche, di spaccio, di mensa e di autorimessa, limitatamente alle persone ospitate.

Il silenzio dell'amministrazione comunale, protratto oltre il termine di cui al primo comma, equivale a diniego dell'autorizzazione ai fini dei ricorsi esperibili in via giurisdizionale.

Art. 8.

Notifica del rilascio dell'autorizzazione

Ai fini di vigilanza e di controllo copia di ogni autorizzazione rilasciata viene inviata all'autorità sanitaria competente, ai servizi forestali regionali, all'assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali e alla questura di Aosta.

Analoghe segnalazioni vengono effettuate per tutti i casi di revoca o decadenza delle autorizzazioni o per eventuali modificazioni delle condizioni di rilascio.

Art. 9.

Chiusura temporanea

Il titolare dell'autorizzazione deve segnalare preventivamente al comune e all'assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali, ufficio turismo, nonchè alla questura di Aosta, qualsiasi chiusura temporanea non prevista nell'autorizzazione medesima.

Il periodo di chiusura è di un anno prorogabile, a giudizio del comune, per ulteriori sei mesi, trascorsi i quali l'autorizzazione medesima si intende decaduta. Nel caso in cui il parco di campeggio o villaggio turistico rimangano inattivi per chiusura stagionale o temporanea, o per qualsiasi altro motivo, per più di trenta giorni consecutivi, è obbligatoria la rimozione di tutti i mezzi di soggiorno mobili in esso installati (tende, roulottes, autocaravans, ecc.) nonchè dei relativi vani di protezione (preingressi).

Art. 10.

Installazioni fisse

E' vietato attuare allacciamenti e ancoraggi al suolo che determinino di fatto modifiche non prontamente reversibili del carattere di mobilità dei mezzi di soggiorno specificati al terzo comma dell'art. 1 della presente legge.

E' unicamente consentita la realizzazione in materiali leggeri, di vani, appoggiati al suolo e trasportabili, aventi funzione di protezione termica dell'ingresso di roulottes, campers, autocaravans e consimili. Le caratteristiche di tali vani (preingressi) sono descritte nell'allegato 1, punto 16), della presente legge.

Art. 11.

Obblighi del titolare

Il titolare e l'eventuale suo rappresentante nella gestione sono responsabili dell'osservanza nel complesso ricettivo delle disposizioni previste nella presente legge, nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 773, e di ogni altra disposizione comunque prevista dalle norme legislative e regolamentari vigenti; gli stessi devono comunque assicurare una custodia continua del complesso.

I titolari dei campeggi e dei villaggi turistici devono essere assicurati per i rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti.

Art. 12.

Denuncia prezzi

I titolari dei complessi hanno l'obbligo, entro il 15 ottobre di ogni anno e con riferimento all'anno solare successivo, di denunciare al comune ed all'assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali - ufficio turismo, i prezzi minimi e massimi dei vari servizi, comprensivi di I.V.A. e imposta di soggiorno, qualora applicabile.

L'inosservanza del disposto di cui al primo comma, comporta l'obbligo dell'applicazione delle ultime tariffe regolarmente denunciate.

Per i complessi di nuova apertura i prezzi devono essere denunciati contemporaneamente alla presentazione della relativa domanda.

Art. 13.

Pubblicità dei prezzi e dei servizi

Le tariffe di cui all'articolo precedente, comprensive di ogni prescritto o eventuale onere, devono essere esposte bene in vista dei turisti all'ingresso degli impianti e nel locale di ricezione, unitamente all'autorizzazione all'esercizio, a copia del regolamento interno e alla planimetria generale del complesso, sulla quale siano chiaramente individuabili i servizi generali, le strade e le piazzole con la relativa numerazione singola. I predetti atti devono riportare il visto di conformità a quelli depositati presso il comune.

Art. 14.

Vigilanza e sanzioni

La vigilanza sui parchi di campeggio e sui villaggi turistici è esercitata, nell'ambito delle rispettive competenze, dall'amministrazione comunale, dall'assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali - ufficio turismo, dai servizi forestali regionali, dalla competente autorità sanitaria, nonchè dalla forza pubblica in genere.

Per la violazione delle norme contenute nella presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative;

a) L. 2.000.000, per chiunque faccia funzionare uno dei complessi indicati nella presente legge senza la prescritta autorizzazione;

b) L. 100.000, per la mancata esposizione al pubblico delle tariffe praticate nonchè del provvedimento di autorizzazione di cui all'art. 7 della presente legge;

c) da L. 500.000 a L. 1.000.000 per l'applicazione di tariffe difformi da quelle legittimamente determinate;

d) da L. 800.000 a L. 1.500.000 in caso di superamento della capacità ricettiva massima autorizzata;

e) da L. 100.000 a L. 1.000.000 per infrazioni alle norme igienico-sanitarie, in relazione alla natura e alla gravità delle infrazioni stesse;

f) L. 500.000 per violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, secondo comma, della presente legge;

g) da L. 100.000 a L. 300.000 per violazione delle disposizioni di cui all'art. 11 della presente legge;

h) L. 20.000 per ogni frazione di giorno o giorno intero di sosta al di fuori delle aree disciplinate dalla presente legge.

Nei casi di recidiva delle violazioni di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, può farsi luogo alla revoca dell'autorizzazione.

I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dai comuni qualora l'accertamento dell'infrazione sia avvenuto ad opera di agenti comunali e, negli altri casi, dalla Regione.

Art. 15.

Norma transitoria

In sede di prima applicazione della presente legge i titolari di campeggi, già in possesso di autorizzazione in base alla legge 21 marzo 1958, n. 326, conservano tale titolo fino al termine dell'anno 1980, fatto salvo il pagamento delle relative tasse di concessione.

Nel caso in cui gli impianti di cui al primo comma non posseggano i requisiti necessari per la classificazione prevista dalla presente legge, il mantenimento dell'autorizzazione è subordinato all'adempimento, entro il termine di cui al precedente comma, delle prescrizioni intese ad ottenere l'adeguamento degli impianti stessi alle norme in vigore.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 22 luglio 1980

ANDRIONE

(Omissis).

(8982)

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1980, n. 35.

Utilizzazione del contributo speciale di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 21.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 19 *settembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Valle d'Aosta utilizza il contributo speciale di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 21 per la realizzazione del piano di intervento indicato nell'allegato *A* alla presente legge.

La giunta regionale è delegata alla realizzazione dei singoli interventi sulla base del seguente programma triennale di spesa (in milioni di lire):

Descrizione	1980	1981	1982	Totale
A) Patrimonio culturale di proprietà pubblica . .	3.700	2.700	1.100	7.500
B) Patrimonio culturale di proprietà di privati . .	500			500
C) Difesa idrogeologica del suolo	6.700	5.000	300	12.000
	10.900	7.700	1.400	20.000

La giunta regionale presenterà entro il 30 ottobre 1980 apposito disegno di legge regionale tendente a regolare la materia concernente la concessione di contributi, quantificati nella precedente lettera *B)*, a privati per il restauro di edifici di proprietà notificati a sensi di legge.

Art. 2.

Le somme destinate per l'attuazione del programma di cui al precedente art. 1 negli esercizi finanziari 1981 e 1982 per complessive lire 9.100 milioni, già disponibili nell'esercizio 1980, vengono utilizzate nello stesso esercizio 1980, per il completamento dei lavori dell'ospedale regionale in zona Beauregard di Aosta, lavori finanziabili dallo Stato ai sensi dell'art. 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Le disponibilità di bilancio derivanti dalla predetta legge statale saranno utilizzate con apposito provvedimento legislativo per gli interventi indicati al precedente art. 1 degli esercizi 1981 e 1982.

Art. 3.

Il finanziamento e la copertura delle spese indicate ai precedenti articoli 1 e 2 sono assicurati da:

Esercizio 1980:

Utilizzazione della somma di . . . L. 20.000.000.000
dei fondi di lire 400 milioni e di lire 19.600 milioni iscritti rispettivamente ai fondi globali di cui ai capitoli 50100 e 50150 del bilancio di previsione per l'anno 1980.

Esercizio 1981:

Aumento della somma di . . . . » 5.000.000.000
dello stanziamento iscritto al programma 2.2.1.6 (Difesa del suolo) previa riduzione di pari importo dello stanziamento complessivo di L. 15.776.985.625 del settore 2.2.1 del bilancio pluriennale per l'anno 1981;

Aumento della somma di . . . . » 2.700.000.000
dello stanziamento iscritto al programma 2.2.4.9 (Musei, beni culturali e ambientali) previa riduzione di pari importo dello stanziamento complessivo di L. 15.496.400.000 del settore 2.2.2 del bilancio pluriennale per l'anno 1981.

Esercizio 1982:

Aumento della somma di . L. 300.000.000 dello stanziamento iscritto al programma 2.2.1.6 (Difesa del suolo) previa riduzione di pari importo dello stanziamento complessivo di L. 13.883.654.625 del settore 2.2.1 del bilancio pluriennale per l'anno 1982.

Aumento della somma di . . » 1.100.000.000 dello stanziamento iscritto al programma 2.2.4.9 (Musei, beni culturali e ambientali) previa riduzione di pari importo dello stanziamento complessivo di L. 13.801.000.000 del settore 2.2.2 del bilancio pluriennale per l'anno 1982.

Art. 4.

Al bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1980-1982 sono apportate le seguenti variazioni (in milioni di lire):

(*Omissis*).

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 7 agosto 1980

ANDRIONE

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1980, n. **36.**

Provvedimenti di variazione al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 19 *settembre* 1980)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1980, n. **37.**

Utilizzazione diretta del contributo di lire tre miliardi assegnato all'ANAS per il 1980 per accelerare l'esecuzione di opere stradali in Valle d'Aosta - Modifica alla legge regionale 6 marzo 1978, n. 4, e successive modificazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 19 *settembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La concessione all'A.N.A.S. del contributo di lire tre miliardi previsto dall'art. 1 della legge regionale 6 marzo 1978, n. 4 per l'anno 1980 è revocata.

Art. 2.

La Regione utilizza la disponibilità di lire tre miliardi di cui all'articolo precedente per l'adeguamento della rete viaria di interesse regionale, per il ripristino delle opere idrauliche danneggiate dalle alluvioni e per opere di edilizia scolastica.

Art. 3.

Gli articoli 3 e 4 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 55 sono soppressi.

Art. 4.

Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 6 marzo 1978, n. 4 al bilancio preventivo della Regione per l'anno 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 26350. — Contributo all'ANAS per l'adeguamento della rete viaria statale gestita dall'Azienda in Valle d'Aosta (legge regionale 6 marzo 1978, n. 4) . . . . L. 3.000.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 26000. — Spese per opere stradali di interesse regionale eseguite a carico della Regione, in più . . . . L. 1.000.000.000

Cap. 27150. — Spese per il ripristino di opere danneggiate da frane, valanghe, alluvioni ed altre calamità e per la loro prevenzione, in più . . . . » 500.000.000

Cap. 45050. — Spese per la costruzione, sistemazione, adattamento di edifici per la pubblica istruzione, legge regionale 22 giugno 1948, n. 8, in più . . . . » 1.500.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 7 agosto 1980

ANDRIONE

(8983)

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1980, n. **35.**

Approvazione dello statuto della prima comunità montana denominata « Osilo - Ploaghe - Villanova Monteleone ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 5 *settembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, è approvato l'allegato statuto della prima comunità montana denominata « Osilo - Ploaghe - Villanova Monteleone ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 2 settembre 1980

GHINAMI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1980, n. **36.**

Approvazione dello statuto della seconda comunità montana denominata « Su Sassu - Anglona - Gallura ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 5 *settembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, è approvato l'allegato statuto della seconda comunità montana denominata « Su Sassu - Anglona - Gallura ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 2 settembre 1980

GHINAMI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1980, n. **37**.

Approvazione dello statuto della terza comunità montana denominata « Gallura ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 5 *settembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, è approvato l'allegato statuto della terza comunità montana denominata « Gallura ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 2 settembre 1980

GHINAMI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1980, n. **38**.

Approvazione dello statuto della sesta comunità montana denominata « Monte Acuto ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 5 *settembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, è approvato l'allegato statuto della sesta comunità montana denominata « Monte Acuto ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 2 settembre 1980

GHINAMI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1980, n. **39**.

Approvazione dello statuto della settima comunità montana denominata « Goceano ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 5 *settembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, è approvato l'allegato statuto della settima comunità montana denominata « Goceano ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 2 settembre 1980

GHINAMI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1980, n. **40**.

Approvazione dello statuto della ottava comunità montana denominata « Marghine Planargia ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 5 *settembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, è approvato l'allegato statuto della ottava comunità montana denominata « Marghine Planargia ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 2 settembre 1980

GHINAMI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1980, n. **41**.

Approvazione dello statuto della sedicesima comunità montana denominata « Arci-Grighine ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 5 *settembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, è approvato l'allegato statuto della sedicesima comunità montana denominata « Arci-Grighine ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 2 settembre 1980

GHINAMI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1980, n. **42**.
Approvazione dello statuto della diciottesima comunità montana denominata « Monte Linas ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 5 *settembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, è approvato l'allegato statuto della diciottesima comunità montana denominata « Monte Linas ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 2 settembre 1980

GHINAMI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1980, n. **43**.
Approvazione dello statuto della ventesima comunità montana denominata « Del Mulargia e Flumendosa ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 5 *settembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, è approvato l'allegato statuto della ventesima comunità montana denominata « Del Mulargia e Flumendosa ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 2 settembre 1980

GHINAMI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1980, n. **44**.
Approvazione dello statuto della ventunesima comunità montana denominata « Sarrabus-Gerrei ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 5 *settembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, è approvato l'allegato statuto della ventunesima comunità montana denominata « Sarrabus-Gerrei ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 2 settembre 1980

GHINAMI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1980, n. **45**.
Approvazione dello statuto della ventitreesima comunità montana denominata « Ventitreesima ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 5 *settembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, è approvato l'allegato statuto della ventitreesima comunità montana denominata « Ventitreesima ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 2 settembre 1980

GHINAMI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1980, n. 46.

Approvazione dello statuto della ventiquattresima comunità montana denominata « Del Serpeddì ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 5 *settembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, è approvato l'allegato statuto della ventiquattresima comunità montana denominata « Del Serpeddì ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Càgliari, addì 2 settembre 1980

GHINAMI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1980, n. 47.

Approvazione dello statuto della venticinquesima comunità montana denominata « Sa Giara ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 5 *settembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, è approvato l'allegato statuto della venticinquesima comunità montana denominata « Sa Giara ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 2 settembre 1980

GHINAMI

(*Omissis*).

(9880)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1980, n. 50.

Istituzione dei ruoli nominativi regionali del personale addetto alle unità sanitarie locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 93 *dell'*8 *settembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

ISTITUZIONE E GESTIONE DEI RUOLI

Art. 1.

Sono istituiti i ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali.

I ruoli di cui al precedente comma sono così distinti, in conformità a quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dal titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761:

ruolo sanitario;
ruolo professionale;
ruolo tecnico;
ruolo amministrativo.

Art. 2.

La Regione entro il 31 marzo di ogni anno predispone e pubblica, nel proprio Bollettino ufficiale, i ruoli nominativi del personale di cui all'art. 1, secondo la situazione al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione.

Da detta data decorrono tutti gli effetti previsti e conseguenti alla formazione dei ruoli suindicati.

Il personale è iscritto nei ruoli nominativi regionali con deliberazione della giunta regionale sulla base delle dotazioni organiche approvate dalle unità sanitarie locali e comunicate all'assessorato regionale dell'igiene e della sanità con le modalità di cui al successivo articolo.

Per ciascun dipendente sono indicati il cognome e il nome, la data di nascita, la data di decorrenza del rapporto d'impiego, la data del conseguimento della posizione funzionale rivestita e la sede di servizio.

Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dei ruoli, il personale dipendente può chiedere, per il tramite dell'assessorato regionale dell'igiene e sanità, la rettifica di eventuali errori od omissioni con ricorso al presidente della giunta regionale, il quale decide in via definitiva entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso stesso.

Trascorso tale termine il ricorso si intende respinto.

Art. 3.

La consistenza numerica globale del ruolo generale organico del personale addetto ai presidi, servizi ed uffici del servizio regionale sanitario è data dalla somma dei posti previsti nelle piante organiche delle singole unità sanitarie locali.

Le deliberazioni relative alla determinazione delle piante organiche predette sono sottoposte al parere vincolante della giunta regionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27 della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, in conformità a quanto previsto dalla lettera *h*) dell'art. 10 della legge regionale n. 14 del 23 giugno 1980.

Le unità sanitarie locali inviano all'assessorato regionale dell'igiene e della sanità copia delle deliberazioni suindicate, una volta divenute esecutive, nonché copia delle deliberazioni concernenti le successive modificazioni non oltre il 31 gennaio di ogni anno.

Con le stesse modalità di cui al precedente comma le unità sanitarie locali sono, altresì, tenute a comunicare all'assessorato medesimo le nuove assunzioni e le cessazioni dal servizio del personale dipendente, nonché le modificazioni intervenute nel rapporto d'impiego del personale stesso e ciò anche ai fini di cui al precedente articolo.

Le variazioni intervenute di cui al precedente comma sono apportate con deliberazione della giunta regionale non oltre il 31 marzo di ogni anno e con decorrenza a tutti gli effetti dalla data del 1° gennaio dello stesso anno.

Art. 4.

Sono delegate alle unità sanitarie locali le funzioni inerenti l'espletamento delle procedure di selezione per l'assunzione del personale di cui all'art. 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Titolo II.
PRIMA ISCRIZIONE NEI RUOLI NOMINATIVI REGIONALI DEL PERSONALE AVENTE TITOLO

Art. 5.

Ha titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui all'art. 1 della presente legge il personale in servizio di ruolo presso i sottoelencati enti, limitatamente a quello addetto ai servizi di seguito indicati, in data non successiva al 30 giugno 1977, salvo le assunzioni conseguenti ad espletamento di concorsi pubblici, anche riservati, nonché di procedure selettive pubbliche di cui al terzo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130:

A) *province*, limitatamente al personale addetto a presidi, uffici e servizi igienico-sanitari, ivi compresi i laboratori di igiene e profilassi, gli ospedali psichiatrici, i centri di igiene mentale, i servizi di protezione materno-infantile ed ogni altro presidio sanitario extra-ospedaliero;

B) *comuni*, limitatamente al personale addetto a presidi, uffici e servizi igienico-sanitari, con esclusione di quello addetto al servizio di farmacia;

C) *consorzi di enti locali* per la gestione di servizi igienico-sanitari con esclusione del personale utilizzato nei servizi socio-assistenziali, compreso invece tutto il personale addetto ai consorzi provinciali antitubercolari;

D) *enti ospedalieri*, fatte salve le previsioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 8 della presente legge per il personale addetto ai servizi di farmacia aperti al pubblico, e con esclusione di quello esclusivamente addetto alla gestione dei beni mobili ed immobili e di attrezzature non destinati a servizi igienico-sanitari o comunque non inerenti a funzioni in materia igienico-sanitaria;

E) centro triestino per la diagnosi e cura dei tumori.

Ha inoltre titolo il personale in servizio alla data del 20 dicembre 1979 presso gli enti di cui alla lettera *C*) del precedente primo comma in posizione di comando, distacco o assegnazione, purché in servizio di ruolo presso uno degli enti facenti parte del consorzio interessato e già addetto ai servizi sanitari, che formuli apposita istanza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Gli enti dai quali dipende il personale di cui al precedente art. 5, provvedono entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tramite formale atto deliberativo, esecutivo ai sensi del secondo comma dell'art. 21 della legge regionale 3 agosto 1977, n 48, alla redazione di elenchi nominativi corredati dai dati previsti in apposito schema da predisporsi a cura della giunta regionale.

I predetti enti devono portare a conoscenza del personale dipendente le deliberazioni di cui al precedente comma mediante adeguata pubblicizzazione per un periodo di quindici giorni.

Eventuali istanze di correzione di errori materiali o di omissioni devono essere avanzate dagli interessati non oltre dieci giorni dal termine della pubblicazione di detti atti; le correzioni accolte sono apportate tramite atto deliberativo entro quindici giorni dalla notifica delle predette istanze.

Le deliberazioni di cui al precedente primo comma e quelle eventuali di cui al terzo comma sono immediatamente inoltrate all'assessorato regionale dell'igiene e sanità.

La prima iscrizione nei ruoli nominativi regionali si effettua con deliberazione della giunta regionale sulla base delle tabelle di equiparazione di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. I requisiti e le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 64 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 761, sono riferiti a quelli già deliberati ed approvati alla data del 20 dicembre 1979, fatte salve le integrazioni e le modificazioni intervenute limitatamente a quelle conseguenti ed espletamento di concorsi pubblici, anche riservati nonché di procedure selettive pubbliche di cui al terzo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, ovvero altresì conseguenti all'applicazione di norme contrattuali.

Gli enti di cui al precedente primo comma devono altresì comunicare nei modi e nei limiti previsti dal presente articolo le variazioni intervenute successivamente alla redazione degli elenchi di cui al primo comma e sino al 1° gennaio del 1981.

Gli effetti conseguenti alla formazione dei ruoli nominativi regionali di cui al quinto comma del presente articolo decorrono dal 1° gennaio 1981.

Il personale interessato può chiedere la rettifica di eventuali errori od omissioni nei termini e nei modi previsti dal quinto comma dell'art. 2 della presente legge.

Art. 7.

Ha altresì titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui all'art. 1 della presente legge, ove si verifichino le condizioni previste dalle specifiche norme di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

A) il personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, che verrà comandato presso le unità sanitarie locali ai sensi del quarto comma dell'art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, salvo quanto previsto per il personale di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge;

B) il personale dipendente alla data del 1° dicembre 1977 dall'Associazione regionale ospedali (A.R.O.) del Friuli-Venezia Giulia;

C) il personale della Croce rossa italiana (C.R.I.) adibito ai servizi di assistenza sanitaria non connessi direttamente alle originarie finalità dell'associazione e da trasferire ai comuni ai sensi dell'art. 70, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

D) il personale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (E.N.P.I.) e dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione (A.N.C.C.) di cui all'art. 72, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

E) il personale statale addetto alle attività sanitarie di prevenzione e sicurezza del lavoro, di cui all'art. 73 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Ha inoltre titolo, su richiesta, all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui all'art. 1 della presente legge il personale regionale delle specializzazioni medica, chimico-biologica e veterinaria nonché quello dell'assessorato regionale dell'igiene e della sanità, ivi compreso il personale degli uffici del medico e del veterinario provinciale, che siano in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge e che formulino apposita istanza al presidente della giunta regionale entro novanta giorni dalla data predetta per l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali.

Sulla domanda decide la giunta regionale con propria deliberazione, sentite le rappresentanze sindacali della categoria.

Per detto personale l'iscrizione si effettua in base alle tabelle di equiparazione di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sostituita la colonna relativa al personale regionale con quella riportata in allegato alla presente legge, conformemente all'enunciato di cui all'art. 11 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48: « Stato giuridico e trattamento economico del personale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ».

Titolo III
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art 8.

Con deliberazione della giunta regionale il personale addetto alle farmacie aperte al pubblico degli enti ospedalieri e mutualistici è assegnato ai comuni nel cui territorio i servizi farmaceutici medesimi sono ubicati, fatta salva per il medesimo la facoltà di formulare apposita istanza, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di essere iscritto nei ruoli nominativi regionali di cui all'art. 1 della legge stessa.

L'inquadramento del personale medesimo nei ruoli organici degli enti locali di cui al precedente comma si effettua con riferimento alle tabelle di equiparazione, colonna enti locali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Con legge regionale da emanarsi ai sensi dell'art. 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sarà disciplinata altresì la destinazione del personale addetto ai presidi e servizi di cui al terzo e quarto comma dello stesso articolo.

Art. 9.

Il personale degli enti mutualistici, degli enti ospedalieri e dell'istituto per l'infanzia di Trieste di cui all'art. 19 della legge 17 agosto 1974, n. 386, in servizio alla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge sarà inquadrato, a domanda, nel ruolo unico del personale regionale, tramite apposita legge regionale.

Art. 10.

Gli enti di cui all'art. 5 della presente legge provvedono nei modi e termini previsti dal precedente art. 6 a redigere elenchi nominativi suppletivi riferiti al personale assunto in servizio non di ruolo con atto formale dell'amministrazione o ente di appartenenza, in base alla normativa vigente ed ai rispettivi regolamenti interni, ed altresì in servizio alla data d'entrata in vigore della presente legge.

Fra il personale contemplato nel precedente comma si considera compreso quello il cui rapporto, formalmente di lavoro autonomo, sia sostanzialmente di lavoro subordinato e, come tale, venga riconosciuto con provvedimento della giunta regionale.

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 8 settembre 1980

p. Il presidente
Il vice presidente: DE CARLI

ALLEGATO

Medici

Medico con qualifica funzionale di dirigente con almeno 8 anni di servizio presso pubbliche amministrazioni
Personale già dipendente dal Ministero della sanità con qualifica di medico provinciale
Medico con qualifica funzionale di dirigente
Medico con qualifica funzionale di consigliere

Veterinari

Veterinario con qualifica funzionale di dirigente con almeno 8 anni di servizio presso pubbliche amministrazioni
Personale già dipendente dal Ministero della sanità con qualifica di veterinario provinciale
Veterinario con qualifica funzionale di dirigente
Veterinario con qualifica funzionale di consigliere

Biologi-chimici-fisici-psicologi

Personale con qualifica di dirigente con almeno 8 anni di servizio presso pubbliche amministrazioni
Personale con qualifica di dirigente
Personale con qualifica funzionale di consigliere

Direttori amministrativi

Dirigente amministrativo con almeno 6 anni di servizio presso pubbliche amministrazioni
Dirigente amministrativo

Collaboratori amministrativi

Consigliere amministrativo

Assistenti amministrativi

Segretario amministrativo

Coadiutori amministrativi

Coadiutore amministrativo

Commessi

Commesso

Personale infermieristico

Operatore professionale di 1ª categoria
Assistente sanitario con qualifica funzionale di segretario

Personale di vigilanza e ispezione

Operatore professionale di 1° categoria
Personale già dipendente dal Ministero della sanità con qualifica di guardia di sanità.

Visto, *il vice presidente*
DE CARLI

(8755)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100803230)